

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 816-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ZUGNO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1969

---

Comunicata alla Presidenza il 17 ottobre 1969

---

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato  
per l'esercizio finanziario 1968

---



ONOREVOLI SENATORI. — È esigenza e, ormai, prassi universale che, quando viene a concludersi un ciclo di gestione aziendale, si procede alla redazione di un rendiconto che ha lo scopo di mettere in evidenza, da un lato, i risultati conseguiti con la gestione stessa e, dall'altro, di dimostrarne la regolarità formale e sostanziale. In modo particolare, l'esigenza è avvertita dalle pubbliche gestioni, prima fra tutte la gestione del bilancio statale, dalle Aziende autonome di Stato e in genere da tutti gli Enti pubblici dove il bilancio di gestione e il relativo rendiconto sono soggetti ad una disciplina costituzionale e quindi al controllo politico del Parlamento, che è un elemento essenziale dello stato di diritto.

Si legge in una pregevole monografia della Ragioneria generale dello Stato, edita nel 1953: « Fiere lotte si combatterono in Inghilterra tra il Potere regio e il Parlamento per la conquista al diritto al bilancio e al riscontro di esso ». Nel nostro ordinamento la legge 1° marzo 1964, n. 62, modificando l'articolo 34 della legge di contabilità dello Stato ha stabilito: « Nel mese di luglio il Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio, presenta al Parlamento:

- 1) il rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto il 31 dicembre precedente;
- 2) il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio successivo »;

Il Governo, come avviene da diversi anni, ha regolarmente e tempestivamente soddisfatto anche quest'anno a tale precetto, presentando, entro il 31 luglio 1969, sia il bilancio di previsione per il 1970 che il rendiconto generale dello Stato e delle Aziende autonome statali sulla gestione del 1968. Il Governo, a mente dell'articolo 100, comma secondo, della Costituzione, ha presentato altresì detto rendiconto per il 1968 in data 21 luglio 1969 alla Corte dei conti che, a sezioni unite, con decisione 26 luglio 1969, ha dichiarato « regolare in conformità delle pro-

prie scritture il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1968 e i conti ad esso allegati ».

La Corte dei conti ha ritenuto, sia nelle premesse che nel dispositivo della decisione suindicata, di negare l'indicazione di regolarità dei seguenti due capitoli:

1) il capitolo 3241 del conto di competenza del Ministero del tesoro per la parte eccedente di spesa di lire 11.525.024.960;

2) il capitolo 601 del conto residui attivi dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per la parte concernente anticipazioni della Cassa depositi e prestiti per l'importo di lire 4.528.901.272.

In merito alla negata dichiarazione di regolarità del capitolo 3241, va precisato che si tratta invero di eccedenza puramente formale in quanto le regolazioni contabili delle entrate erariali riscosse dalle regioni siciliana e sarda sono, di norma, perfezionate all'esercizio già scaduto « attesa la necessità di dover preliminarmente acquisire gli elementi necessari alla loro definizione ». È noto, infatti, che dette regioni acquisiscono direttamente nei propri territori quote di entrate su molti cespiti erariali e ciò in forza di leggi che regolano i rapporti fra lo Stato e dette regioni.

In merito poi alla dichiarazione con cui la Corte dei conti ha ritenuto di negare la regolarità « per la parte dei residui attivi degli esercizi precedenti di cui al capitolo 601 dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato concernente anticipazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti a copertura del disavanzo della gestione dell'esercizio 1963-1964 per l'importo di lire 4.528.901.272, in quanto dette anticipazioni non risultano ancora concesse... diniego che va pronunciato, nonostante la intervenuta approvazione con le leggi 18 marzo 1967, n. 408, 8 marzo 1968, n. 257; 17 marzo 1969, n. 105 del rendiconto generale dello Stato e dei conti allegati per gli esercizi 1965, 1966 e 1967. Anche alla parte dei residui attivi degli esercizi stessi né tali leggi, né altre hanno autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere le dette

anticipazioni », credo opportuno precisare brevemente alcuni punti:

1) tutte le approvazioni dei bilanci preventivi relativi agli esercizi dal 1° luglio 1964 in poi, e quindi anche per gli esercizi 1965, 1966 e 1967, hanno, con una esplicita disposizione, autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere all'Amministrazione dei Monopoli di Stato, sui fondi dei conti correnti postali, anticipazioni da destinarsi alla copertura del disavanzo della gestione del relativo esercizio dell'Amministrazione stessa. Dal 1965 si è, cioè, innovato, con espressa autorizzazione legislativa, il sistema precedente, coprendo eventuali disavanzi di gestione con l'assunzione di mutui a breve termine, in luogo della automatica iscrizione dei disavanzi stessi a carico del bilancio generale dello Stato.

2) nella relazione della Corte dei conti sul rendiconto 1965 presentato il 28 luglio 1966 si rileva ... peraltro nel conto dei residui attivi dell'Amministrazione dei monopoli è compresa al capitolo 601, quale ricavato di anticipazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti a copertura del disavanzo dell'esercizio 1963-1964, la somma di lire 4.528.901.272 in ordine alla quale con la deliberazione 7 luglio 1966 concernente il rendiconto generale dello Stato per il predetto esercizio è stato ritenuto che a legittimare il relativo accertamento non è da sola sufficiente la proposta autorizzazione a concedere le previste anticipazioni da inserire nella legge di approvazione del rendiconto, occorrendo all'uopo non solo che l'autorizzazione intervenga ma che la Cassa depositi e prestiti effettivamente tale anticipazione conceda — conclude la Corte dei conti — che pertanto la suindicata somma non può essere compresa tra i residui attivi dei precedenti esercizi;

3) nel rendiconto relativo al bilancio 1968 della Amministrazione dei monopoli di Stato (Parte prima, volume terzo p. 729) si legge: « Con il risultato della gestione 1968 che si è chiusa con un disavanzo finanziario di milioni 4.593,4, l'ammontare complessivo dei disavanzi finanziari, per il quale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui, ascende a milioni 56.837,9

al quale inoltre è da aggiungere il disavanzo di milioni 4.494 dell'esercizio 1963-1964 per il quale deve essere ancora ottenuta l'autorizzazione alla concessione del mutuo »;

4) nel rendiconto relativo all'esercizio 1963-1964, presentato al Parlamento e approvato dal Senato in data 13 marzo 1969 e in via di approvazione (per quanto mi risulta) alla Camera, all'articolo 1 e all'articolo 2 è disposto « per la copertura del maggiore disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1963-1964 accertato per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione predetta anticipazioni per complessive lire 4.528.901.272, estinguibili in 35 anni ... ».

Si può quindi concludere:

1) che è regolare la parte dei residui attivi relativi agli esercizi 1965, 1966 e 1967 ammontanti a lire 25.778 milioni, essendo intervenute precise norme di legge che hanno autorizzato la copertura dei disavanzi dei detti esercizi con mutui a lungo termine della Cassa depositi e prestiti;

2) che per il disavanzo di lire 4.528 milioni circa, relativo all'esercizio 1963-1964, si deve ritenere tecnicamente esatto il rilievo della Corte dei conti; il Parlamento però può considerare regolarizzato detto disavanzo, dal momento che il Governo in sede di rendiconto del relativo esercizio ha proposto una copertura in conformità di un criterio stabilmente approvato dal Parlamento per tutti gli esercizi successivi e tenuto conto della natura del nostro bilancio. Deve aggiungersi che lo stesso rendiconto del 1963-1964 è stato già approvato il 13 marzo 1969 dal Senato e il ritardo nella approvazione da parte della Camera non è certo imputabile al Governo.

Non sarà superfluo rilevare, a questo punto, come, salvo le eccezioni suindicate, il giudizio emesso dalla Corte dei conti abbia riguardato e dichiarato la regolarità di tutto il rendiconto 1968. È noto che, nel 1966 e nel 1967, « su conformi requisitorie del Pubblico Ministero » la Corte dei conti aveva sospeso il giudizio sulle risultanze della gestio-

ne di un gruppo di capitoli di vari Ministeri riconoscendo « non manifestamente infondato il dubbio sulla legittimità costituzionale delle norme relative » rimettendone la soluzione alla Corte costituzionale. È noto che la Corte costituzionale ha esaminato i ricorsi respingendone però tutte le eccezioni con decisione 30 dicembre 1968 con le seguenti affermazioni: « Ogni eventuale problema concernente la legittimità costituzionale delle leggi disciplinanti l'azione amministrativa, ivi compresa la stessa legge del bilancio di previsione, rimane a monte della relazione bilancio-rendiconto e delle valutazioni politiche di competenza del Parlamento, all'atto dell'approvazione di questi due ultimi. Quel che unicamente rileva in quella sede sono i modi e la misura in cui le previsioni del bilancio sono state adempiute, i limiti in esso prestabiliti, rispettati nel corso dell'esercizio. Ma lo stesso deve dirsi — aggiunge la Corte costituzionale — con riferimento al giudizio di parificazione attraverso il quale la Corte dei conti si inserisce obbligatoriamente nel rapporto Governo-Parlamento conferendo certezza ai dati risultanti dal rendiconto predisposto dall'Amministrazione ». Ora il giudizio di parificazione « risulterebbe snaturato ove la Corte dei conti fosse autorizzata a indagare sulla legittimità costituzionale delle leggi sostanziali di essa o di determinati capitoli della legge del bilancio, anziché assumere questi ultimi quali punti di riferimento del giudizio di sua competenza . . . La Corte dei conti non si porrebbe più, in tal caso, come organo ausiliario del Governo o meglio del Parlamento ma verrebbe ad assumersi . . . compiti di controllo sull'esercizio della funzione legislativa, che nessuna disposizione comunque le attribuisce »; d'altronde, il giudizio di parificazione non implica revisione e possibile riforma dei risultati ormai acquisiti da riscontri effettuati che anzi in sede di giudizio di parificazione la Corte dei conti è vincolata alle procedure in conformità delle quali viene formalmente dichiarata nel dispositivo « la regolarità del rediconto ». Continua perciò la Corte costituzionale dicendo che la regolarità che si tratta di accertare prescinde completamente dagli eventuali vi-

zi di legittimità costituzionale del bilancio, non meno che dalle leggi di spesa che ne stanno a fondamento. E, conclude la sentenza, per questo motivo la Corte costituzionale dichiara inammissibile per manifesta irrilevanza le questioni sollevate dalla Corte dei conti a sezioni riunite nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dello stato e dei conti ad esso allegati.

È stato così risolto, tra l'altro, uno dei grossi problemi riguardanti i rapporti tra Parlamento e Governo e Corte dei conti. Il ricorso alla Corte costituzionale da parte della Corte dei conti aveva finito per instaurare, di fatto, un vero e proprio controllo sulla produzione legislativa, cioè sul Parlamento, invece che in ausilio al controllo del Parlamento sull'esecutivo. La Corte costituzionale riporta quindi con questa sentenza nei suoi limiti istituzionali e costituzionali la funzione della Corte dei conti nell'esercizio del controllo successivo sul bilancio dello Stato: « La Corte dei conti in posizione di indipendenza deve cooperare con le Assemblee parlamentari alle quali deve riferire direttamente e alle quali viene inviata, trasmessa con la relazione, la deliberazione di parificazione del rendiconto ».

Il senatore Maccarrone ha ritenuto di criticare che il rendiconto venga trasmesso al Parlamento dal Governo in quanto una volta presentato dal Governo alla Corte dei conti questa dovrebbe trasmetterlo direttamente con la sua relazione alle Camere: ma il precepto costituzionale e, soprattutto, la legge di contabilità generale dello Stato, è esplicita nel precisare che il rendiconto è trasmesso entro il 31 luglio *dal Governo alle Camere*, mentre la Corte dei conti riferisce con la sua relazione direttamente al Parlamento. Gli è che il rendiconto e la relazione della Corte dei conti (anche se troppe volte avviene che lo stesso Parlamento dia più importanza alla relazione della Corte dei conti che non allo stesso rendiconto) non sono due atti distinti, ma il vero documento di discussione per il Parlamento è il rendiconto, e la relazione della Corte dei conti ne è un complemento tecnico offerto al Parlamento. Alla luce di questi precetti anche la discussione circa la creazione di

« strutture autonome ed adeguate » da parte del Parlamento per l'esercizio del suo controllo perde in gran parte di significato, potendo il Parlamento, attraverso la Corte dei conti e tutti gli strumenti d'informazione che il regolamento gli attribuisce, ottenere le informazioni necessarie al pieno esercizio del suo dovere di controllo soprattutto politico.

*Rendiconto:* ho già detto sopra dell'esigenza di un conto che riassume, almeno per periodi determinati, il passato di una gestione finanziaria chiusa e finita e come l'ordinamento giuridico-costituzionale italiano ne regolamenti la presentazione, i controlli e la approvazione. Naturalmente, l'ordinamento del rendiconto deve adattarsi al sistema generale del bilancio seguito in un determinato Paese. Nei sistemi a bilancio di cassa, il rendiconto espone e riassume il movimento degli incassi e dei pagamenti effettivamente verificatisi nel corso dell'esercizio qualunque ne sia stata l'origine giuridica. Dove, invece, è adottato il bilancio di competenza, come nel nostro Paese, il rendiconto deve indicare distintamente i risultati delle entrate e delle spese che si riferiscono a quelle competenze di esercizio (cioè alla gestione finanziaria alla quale propriamente il rendiconto si riferisce) e le operazioni che si sono effettuate in corso di gestione, residue da esercizi precedenti. Oltre che dalla gestione del bilancio, sia dell'esercizio considerato sia degli esercizi precedenti, il rendiconto può estendersi e comprendere anche risultati della gestione del patrimonio, precisando anche le variazioni che sulla consistenza del patrimonio stesso dello Stato hanno determinato sia le operazioni in conto del bilancio sia quelle altre operazioni che, indipendentemente dalla gestione del bilancio, si sono compiute nel corso dell'esercizio. Bisogna riconoscere, sotto questo aspetto, che il sistema del rendiconto italiano è certamente uno dei più perfetti, in quanto dà un quadro veramente completo di tutti gli aspetti della vita economica dello Stato, collegando direttamente il conto della gestione del bilancio al conto della gestione del patrimonio dello Stato. Il rendiconto italiano è quindi diviso in due parti fondamentali, di cui una riguar-

da la gestione del bilancio e l'altra il conto del patrimonio. Di queste due parti solo quella riguardante la gestione del bilancio è oggetto di una vera e propria procedura costituzionale soggetta al controllo della Corte dei conti (articolo 100 della Costituzione) e alla discussione e approvazione alla stessa stregua del bilancio di previsione da parte delle Camere (articolo 81, comma 1, della Costituzione). Il conto del patrimonio, che pure è presentato al Parlamento in allegato alla gestione del bilancio, ha funzioni puramente informative e carattere documentativo, considerato che si tratta di valutazione tecnica relativa alla consistenza degli elementi patrimoniali che costituiscono l'azienda statale. Mi permetterò alla fine della relazione un breve cenno anche al conto del patrimonio ritenendolo meritevole di opportuna considerazione.

*Rendiconto della gestione del bilancio dello Stato:* come è noto si compone di tre gruppi di dati e prospetti:

1) il primo gruppo riguarda i risultati delle entrate e delle spese della competenza, precisando quali delle entrate autorizzate con il bilancio di previsione sono state accertate prima della chiusura dell'esercizio e quali di tali entrate accertate sono state riscosse entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo a quello scaduto, determinando i relativi residui attivi. Anche per le spese il rendiconto indica quali delle somme indicate con il bilancio preventivo (o con le relative leggi di variazione) sono state impegnate entro il 31 dicembre, precisando poi quelle effettivamente pagate entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, determinando i relativi residui passivi;

2) il secondo gruppo riguarda i risultati delle operazioni relative alla gestione dei cosiddetti residui attivi e passivi;

3) il terzo gruppo comprende un sommario bilancio di cassa dove sono precisati i movimenti degli incassi e i movimenti che materialmente sono stati effettuati durante l'esercizio qualunque ne sia stata la causa, l'origine giuridica e indipendentemente dal fatto che tali movimenti di cassa siano de-

terminati da operazioni relative al bilancio di competenza o da gestione residua del passato.

#### CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

È stato giustamente affermato che un ordinato sistema di controlli a disciplina della pubblica gestione è strettamente connesso alla struttura dello stato di diritto. Assente infatti nel periodo feudale, dove il demanio aveva perfino assorbito la distinzione in atto nell'antica Roma fra « aerarium » (costituito dai beni pubblici e amministrato presso i questori nel tempio di Saturno) e « fiscus » (costituito dai beni della Corona), si instaura nel periodo dei Comuni lombardi e particolarmente nel reame di Napoli e di Sicilia (con la Magna Curia e la Camera della Summaria) e in Piemonte (con i magistrati « *auditores computorum* ») e la Camera dei conti (Amedeo II nel 1351 istituì una prima Corte dei conti). Ma soprattutto in Normandia e in Inghilterra si sviluppò un vero sindacato sulla pubblica finanza e sul rendiconto dei cassieri pubblici: il Duca era infatti circondato da una « curia ducis » che divenne poi « curia ad scaccarium » (da cui « lo scacchiere ») dal tappeto del tavolo attorno al quale sedeva il Duca con la curia e sul quale i cassieri pubblici depositavano il loro rendiconto. I membri della « curia » suddetta si chiamavano giustizieri. Bisogna però dire che, se in Inghilterra un vero e proprio sindacato consultivo da parte della Camera dei Comuni fu conquistato fin dal 1378, regnandovi Carlo III, nel Piemonte, prima del 1848, i bilanci preventivi e il rendiconto erano bensì soggetti a tutta una procedura relativa alla formazione, all'esame, alla approvazione, alla esecuzione e ai controlli sulla esecuzione, ma si trattava di una complessa procedura che, pur dando garanzie, si svolgeva esclusivamente nell'ambito dell'amministrazione e costituiva quindi esclusivamente una funzione del potere esecutivo. È con la promulgazione dello Statuto albertino che sia i bilanci di previsione sia il rendiconto so-

no stati sottoposti ogni anno all'esame e all'approvazione del Parlamento e al controllo della Corte dei conti, la quale, con legge 14 agosto 1862, n. 800 — realizzata l'Unità di Italia — è stata istituita su tutto il territorio italiano (ed era il primo magistrato civile che estendesse la sua giurisdizione a tutto il Regno) e, come disse Quintino Sella il 1° ottobre 1862 nel suo discorso per la inaugurazione della Corte dei conti « alle sue cure si volle commessa la fortuna pubblica della ricchezza dello Stato, di questo nerbo particolare della forza e della potenza di un Paese, essa si creava tutrice ».

Non è qui il caso di diffondersi sul controllo e interno ed esterno della spesa. Basta ricordare, a precisazione di garanzie sulla regolarità della spesa:

1) il duplice controllo preventivo, e cioè un controllo interno di carattere amministrativo su ogni atto di impegno da parte della ragioneria del Ministero competente e un controllo esterno di carattere costituzionale su ogni atto recante impegno a carico del bilancio da parte della Corte dei conti, che vi provvede con il visto e con la registrazione;

2) il controllo successivo che si esercita sulle operazioni di pagamento già effettuate.

Bisogna dir subito, a proposito di questa complessità e molteplicità di controlli (causa molte volte di eccessiva lentezza nell'azione amministrativa in materia di spesa e pagamenti) che uno snellimento, specie nel campo dei controlli preventivi relativi a spese correnti, potrebbe essere realizzato (con opportune modifiche alla legge di contabilità dello Stato) senza indebolirne l'efficacia ed il rigore.

Si è poi molto discusso sulla natura e sull'ampiezza del controllo della Corte dei conti. Dice il Bentivegna: « È regola generale che l'azione di controllo della Corte non possa estendersi alla utilità o convenienza amministrativa dello Stato, ma debba essere contenuta (ai fini di evitare inceppamenti all'attività dell'esecutivo) nei limiti di una mera indagine di legittimità ».

Come è noto, il controllo successivo della Corte dei conti, tenuta poi a riferire « direttamente alla Camera sul risultato del riscontro eseguito » è propedeutico a quello parlamentare; cioè, l'organo tecnico, giuridico, ausiliare. A mente dell'articolo 39 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 « verifica se le entrate riscosse e versate e i resti da riscuotere e da versare, risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dei conti dai singoli ministeri e se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute e controllate dalla Corte e accerta i residui passivi... ».

Del resto, nella citata sentenza del 30 dicembre 1968 della Corte costituzionale, si precisa: « all'atto di procedere alla parificazione del rendiconto, la Corte dei conti non applica le leggi sostanziali di spesa riflettenti nei capitoli del bilancio di previsione e neppure applica la legge di approvazione del bilancio » e, d'altronde, la Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione, è vincolata alle proprie scritture in conformità delle quali viene formalmente dichiarata nel dispositivo la « regolarità del rendiconto ».

Ma la stessa Corte dei conti ha ammesso, giustamente ritengo, nel riscontro effettuato di: 1) esaminare legittimità degli atti di spesa, garantendo che non avvengano violazioni di leggi in senso stretto; 2) evitare eccessi di potere da parte dell'esecutivo, accertando quindi l'esistenza « di una causa vera e giuridicamente lecita » dell'atto controllato; 3) di elaborare le sue relazioni « con costante riferimento all'obiettivo di servire alle esigenze proprie della funzione parlamentare », e cioè di offrire elementi suscettibili di concreta utilizzazione tanto nell'attività di controllo politico quanto in quella legislativa interessante i complessi settori dell'amministrazione e della finanza pubblica dovuta, da un lato, a forze di ordine politico e politico-sociale e, dall'altro, a forze economiche e tecniche che hanno superato tutti i vecchi schemi teorici ed istituzionali. La finanza pubblica è diventata ormai una

finanza funzionale, che non è solo accentratrice di mezzi per la produzione di servizi pubblici voluti da determinati indirizzi di politica economica e sociale, una forma positiva essa stessa di quella politica che può dirsi produttivistica, sociale e congiunturale « se consigliata da propositi stabilizzatori o compensatori nelle fluttuazioni dell'attività economica » (Arena).

Per questo il bilancio dello Stato, o meglio ancora i bilanci della pubblica amministrazione (enti locali ed istituti di previdenza e di assistenza) sono la spina dorsale dell'attività finanziaria non solo di tali enti pubblici, ma ormai dell'intera economia del Paese. Basta allo scopo pensare: 1) allo sviluppo della spesa pubblica nei vari campi, economico, sociali, culturali; 2) alla funzione non più straordinaria del debito pubblico regolatore di liquidità, quale elemento necessario del mercato creditizio e monetario; 3) all'estendersi della stessa spesa pubblica. E, in relazione a tali finalità e funzioni, l'esecutivo provvede alla formazione del bilancio e lo propone al Parlamento che, dati i suoi compiti soprattutto politici, consente o lo respinge sia in sede di preventivo che di consuntivo.

Il rendiconto e la relativa relazione della Corte dei conti vanno quindi esaminati tenendo conto: 1) di rilievi e considerazioni in ordine alla gestione di bilancio sotto gli aspetti economico, giuridico e giuridico-economico; 2) delle valutazioni delle risultanze della gestione del bilancio in relazione alla legge del programma economico nazionale 1966-1970; 3) delle considerazioni tecniche sullo strumento, cioè sulla legge di bilancio.

#### ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

##### A) — ENTRATE.

Le entrate previste inizialmente nel 1968 ammontavano a lire 8.827 miliardi circa, mentre le previsioni definitive sono risultate di lire 10.887 miliardi circa, con un aumen-



## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to del 23 per cento circa. Va però precisato subito:

1) che le entrate tributarie hanno avuto previsioni iniziali di lire 8.322 e previsioni finali di lire 8.524 miliardi, con un aumento del 2,45 per cento;

2) che le entrate per alienazioni ed ammortizzamenti di beni patrimoniali e rimborso-prestiti sono salite da 56 miliardi a 284 miliardi, con un aumento del 500 per cento;

3) che soprattutto le entrate per l'accensione di prestito previste in lire 21 miliardi, hanno avuto una previsione definitiva di lire 1432 miliardi con un aumento di circa 70 volte.

Contro tali previsioni di bilancio, le risultanze di consuntivo per le entrate per l'anno 1968 sono state complessivamente di lire 11.120 miliardi, con un aumento del 2,2 per cento rispetto alle previsioni definitive.

Va altresì precisato:

1) che le entrate tributarie sono salite da 8.322 miliardi previsti inizialmente e da lire 8.524 miliardi, di cui alle previsioni definitive, a lire 8.703 miliardi, e cioè rispettivamente del 4 per cento e del 2,2 per cento;

2) che le entrate per l'accensione di prestiti sono salite da lire 21 miliardi inizialmente previste a lire 1.476 miliardi, con un aumento di miliardi 1.454,8, pari ad oltre 68 volte le previsioni iniziali.

In relazione ai divari su indicati tra previsione ed accertamenti, è nota la ricorrente critica della Corte dei conti sulla troppa prudenza che l'esecutivo userebbe nelle previsioni iniziali.

Indubbiamente, si può essere d'accordo sulla esigenza, « connaturale al principio della veridicità del bilancio che le previsioni iniziali siano formulate nella misura più aderente all'entità delle risorse di cui appare effettivamente possibile l'acquisizione », anche al duplice fine:

1) di consentire al Parlamento di disporre nella maniera più efficace, della po-

testà di approvazione del piano finanziario per il futuro esercizio;

2) per ridurre, entro limiti del tutto marginali, le eventualità di successive variazioni.

Ma, a parte il fatto che la stessa Corte dei conti riconosce (a pagina 49 della sua relazione) che « a determinare tali divergenze concorrono in taluni casi fattori connaturali allo stesso sistema di formazione del bilancio (quali l'istituzione di nuovi cespiti di entrate o l'autorizzazione di nuove spese disposte con leggi che sopravvengono nel periodo non breve tra la data di presentazione al Parlamento degli stati di previsione e quella di inizio del relativo esercizio); nonchè la necessità di iscrivere per memoria i capitoli concernenti le entrate da acquisire con accensione di prestiti ..., senza dire ovviamente delle nuove leggi di entrata o di spesa che il Parlamento approva nel corso dell'esercizio ». Ma è indubbio che il rilievo, con tutto il rispetto per la Corte dei conti, va ricondotto nei suoi giusti limiti. Ad esempio, per le entrate tributarie, che nel 1968 hanno rappresentato il 93,5 per cento delle entrate correnti, la variabilità dello scarto tra previsione iniziale e accertamento è stata notevole da un anno all'altro e tra le diverse categorie.

Si può infatti rilevare:

1) che, nel complesso, si è avuto un aumento del 3,1 per cento nel 1965, del 6,8 per cento nel 1967 e del 4,6 per cento nel 1968;

2) che nella categoria prima (imposte sul patrimonio e sul reddito particolarmente segnalata dalla Corte dei conti, si è avuto un divario in aumento del 16,5 per cento nel 1965, del 9,1 per cento nel 1967 e solo del 4,8 per cento nel 1968, e quindi solo un maggiore accertamento di lire 115 miliardi su un totale di lire 2.508 miliardi;

3) che nella categoria seconda (tasse e imposte sugli affari), con un importo che ha toccato i 3.000 miliardi nel 1968, le previsioni iniziali, dal 1965, hanno sempre avuto per contrapposto accertamenti inferiori (tranne che nel 1967): nel 1968 si è avuto in-

fatti un minore accertamento dell'1,7 per cento, rispetto alle previsioni, riduzione dovuta soprattutto ai minori proventi realizzati nel gettito dell'IGE (meno lire 90 miliardi) e del registro (meno 9,1 miliardi).

4) che per la categoria terza (dogane e imposte sui consumi) l'andamento è stato molto variabile e, da un accertamento per il 1965 pari a meno 3,1 per cento delle previsioni iniziali, si è passati a più 5 per cento nel 1966, a più 14,1 per cento nel 1967 e a più 7,8 per cento nel 1968. Ma il maggior gettito (lire 159,4 miliardi) è dovuto per lire 120,4 miliardi alla maggiore entrata derivante da prelievi agricoli applicabili alle importazioni da Paesi comunitari e da Paesi terzi per effetto del decreto-legge 22 febbraio 1968, n. 59, cioè da una disposizione intervenuta nel corso dell'esercizio 1968;

5) anche per le entrate della quarta categoria (monopoli) le variazioni positive e negative si sono alternate: meno 3 per cento nel 1965, più 3,8 per cento nel 1966, meno 2 per cento nel 1967 e più 4 per cento nel 1968;

6) la Corte dei conti segnala anche la quinta categoria (lotto, lotterie, eccetera) come previsioni eccessivamente prudenti, se non addirittura dovute « a veri e propri errori per difetto della previsione ». È vero che nel 1968 si è avuto un accertamento di entrata superiore dell'88,4 per cento alla previsione iniziale, dovuto per la quasi totalità ai maggiori proventi del lotto, ma nel 1966 tale aumento era sceso al 13 per cento ed è noto che nel corrente anno tutto lascia prevedere una riduzione notevole rispetto al previsto: alla fine di agosto 1969 risultavano accertate entrate per lire 111 miliardi contro 175 miliardi accertati alla stessa data del 1968 e comunque inferiori di 42 miliardi circa rispetto agli otto dodicesimi della totale previsione iniziale.

La variabilità nel tempo dimostra quindi che la previsione non è determinata tanto da errori di stima quanto da fattori imprevedibili, che indubbiamente esercitano un notevole peso.

Del resto, anche considerando le cinque categorie del primo titolo delle entrate nel 1969 (dove al 31 agosto 1969 risultavano ac-

certate lire 6.121 miliardi, cioè 398 miliardi in più rispetto allo stesso periodo del 1968, contro una maggiore previsione per lo stesso periodo — s'intende senza destagionalizzazione dei dati — di lire 431 miliardi), l'andamento delle entrate accertate non promette alcun superamento della previsione iniziale, quindi difficilmente si possono prevedere note di variazione come negli anni precedenti.

#### B) SPESE DI COMPETENZA

Le spese complessive previste nel 1968 ammontavano inizialmente a miliardi 9.976,7 e le previsioni definitive sono salite a lire 12.225,8 miliardi, con un aumento di complessive lire 2.249 miliardi, pari al 17,50 per cento. Va però precisato:

1) che le spese correnti da lire 7.979,8 miliardi iniziali, sono salite nelle previsioni definitive a lire 8.829,4 miliardi, con un aumento del 10,8 per cento;

2) che le spese in conto capitale previste inizialmente in lire 1.849,8 miliardi sono salite nelle previsioni definitive a lire 3.260,9 miliardi, con un aumento del 76 per cento.

Contro tali previsioni di bilancio, le risultanze di consuntivo sono state complessivamente di lire 11.840,6 miliardi con un aumento del 18,70 per cento rispetto alle previsioni iniziali. Va altresì precisato:

1) che le spese correnti sono salite da una previsione iniziale di lire 7.979,8 miliardi ad un impegno complessivo di lire 8.487,4 miliardi, con un aumento di lire 408 miliardi pari al 5 per cento circa;

2) che le spese in conto capitale, da una previsione iniziale di lire 1.849,2 miliardi, sono salite ad un impegno di lire 3.228 miliardi, con un aumento di lire 1.379 miliardi, pari al 76 per cento;

3) che nel complesso le spese correnti ed in conto capitale per il 1968 hanno avuto impegni di lire 1.886 miliardi, pari al 19,2 per cento in più rispetto alle previsioni iniziali.

Sinteticamente si può ancora rilevare:

1) che la maggiore spesa in conto capitale (salita da lire 1.849,8 miliardi a lire

3.228 miliardi) è stata coperta per il 30 per cento circa dal risparmio pubblico (lire 822 miliardi), per il 40 per cento del ricorso al mercato finanziario (lire 1.351 miliardi) e, per il 30 per cento circa, dal disavanzo finanziario risultato a consuntivo di lire 720,4 miliardi;

2) che il disavanzo fu previsto inizialmente in lire 1.149,8 miliardi ed è risultato effettivamente di lire 720,4 miliardi con una riduzione di miliardi 429,4.

Anche, e forse soprattutto, per la spesa prevista la Corte dei conti sottolinea nella sua relazione l'esigenza di una maggiore aderenza alla realtà.

Indubbiamente, ci sono capitoli che presentano costantemente stanziamenti maggiori o minori rispetto alla spesa effettiva, ma certo ogni buona volontà dell'esecutivo trova notevoli limitazioni sia nella natura delle varie spese, non sempre facilmente prevedibili con esattezza, sia nella frequenza con cui il Parlamento — per esigenze certamente plausibili e giustificate — interviene a modificare l'entità della spesa. Basta del resto considerare le stesse tabelle riportate nella relazione della Corte dei conti a pagina 55 dove risulta che il divario fra previsioni iniziali ed accertamenti di spesa per il titolo I (spese correnti) è stato nel 1965 eguale a +10,5 per cento, nel 1967 a + 2 per cento nel 1968 a + 6,4 per cento: la variabilità nel tempo di oltre il 5 per cento dimostra la esigenza di una prudenza tanto più necessaria, dal momento che tutti i bilanci chiudono con previsioni di notevoli disavanzi finanziari. Riesce poi difficile, alla luce di tali considerazioni, comprendere il ripetuto rilievo della Corte dei conti, la quale ravvisa giustamente nel disavanzo finanziario del bilancio, specie nella misura superiore a quella prevista dal programma quinquennale, una prova sistematica della elusione del precetto costituzionale di cui all'articolo 81, in quanto proprio un minimo di prudenza (giustificatissima, del resto, dal clima di espansione della spesa caratteristico di questi tempi) nella previsione può almeno, se non ridurre, contenere la espansione dei disavanzi e, quindi, attenuare infine la stessa lamentata inos-

servanza dell'obbligo della copertura previsto dal citato articolo 81.

Ma lo stesso fenomeno del divario tra previsione accertamento della spesa è molto meno rilevante e generalizzato, a ben guardare, di quanto non risulti dalla relazione della Corte dei conti. Tenuto conto quindi di quanto sopra, mi sia permesso considerare ancora quanto segue: gli accertamenti di spesa per l'anno 1968 ammontano a complessive lire 11.840,6 miliardi, con un aumento di lire 1.863,8 miliardi, (tenuto conto di 125 miliardi per oneri relativi a rimborsi di prestiti) rispetto alle previsioni, aumento dovuto per circa 1.850 miliardi a provvedimenti intervenuti dopo la presentazione del bilancio di previsione del 1969 o a precise norme della legge di contabilità generale dello Stato. Infatti: a) per lire 1.080 miliardi circa si tratta di spese finanziate con ricorso al mercato finanziario relative a capitoli indicati per memoria nel bilancio di previsione; b) per lire 85 miliardi circa si tratta di spese disposte con leggi emanate successivamente alla presentazione del bilancio preventivo e coperte con il provento di inasprimenti fiscali o con entrate extra-tributarie; c) per lire 203 miliardi per lo slittamento dai fondi globali dell'esercizio precedente di oneri recati da provvedimenti legislativi perfezionati nel 1968.

#### AZIENDE

#### E AMMINISTRAZIONI AUTONOME

Considerando le entrate e le spese delle aziende autonome il fenomeno del divario tra previsioni iniziali e accertamenti si presenta come segue:

1) le entrate correnti accertate risultano di lire 11.380 milioni circa inferiori alle previsioni;

2) le entrate in conto capitale risultano di lire 28.757 milioni inferiori a quelle previste;

3) in particolare, le minori entrate si sono registrate per lire 18.853 milioni per l'ANAS: giustamente, a tal riguardo la Corte dei conti rileva che una minore entrata si registra ormai rispetto al previsto dal 1965

in corrispondenza ad una graduale complessiva minore entrata corrente di detta Azienda. Infatti, da lire 137 miliardi nel 1966 è scesa a lire 83 miliardi nel 1967 e a lire 67 miliardi nel 1968;

4) le spese correnti complessive per tutte le aziende e amministrazioni autonome sono risultate nel 1968 di lire 29.566 milioni inferiori alle previsioni iniziali (delle quali lire 21.633 milioni sono state registrate nella spesa dell'ANAS);

5) anche le spese in conto capitale sono state complessivamente di lire 27.773 milioni inferiori alle previsioni: il fenomeno è stato generale per tutte le aziende autonome, fatta eccezione per l'azienda di Stato per le foreste demaniali, per cui si è verificata una eccedenza di spesa di lire 919 milioni.

Un fatto preoccupante da rilevare è il costante disavanzo delle aziende autonome: infatti le spese correnti impegnate risultano superiori alle entrate accertate di lire 446 miliardi nel 1965, di lire 290 miliardi nel 1966, di lire 264 miliardi nel 1967 e nel 1968 di lire 293 miliardi, toccando nell'ultimo quadriennio circa 1.300 miliardi di disavanzo.

Come è noto, questo grave fenomeno non è generale per le aziende autonome (di cui la maggior parte chiude anzi con un avanzo finanziario), ma è caratteristico ormai di due aziende: le Ferrovie dello Stato, che hanno avuto nel 1968 un disavanzo di lire 293 miliardi, e l'Amministrazione delle poste e telegrafi, che ha chiuso con un disavanzo di lire 39 miliardi. Bisogna aggiungere che da qualche anno, purtroppo, anche l'Azienda dei monopoli di Stato chiude con disavanzo (nel 1968 lire 2.033 milioni per la parte corrente e lire 2.560 milioni per la parte in conto capitale), cosicchè nel complesso il disavanzo finanziario di detta amministrazione ascende alla fine del 1968 ad oltre 51 miliardi. Il problema del ripianamento dei deficit delle aziende autonome è stato risolto — come è noto — in questi ultimi anni con la autorizzazione con legge di bilancio alle aziende autonome deficitarie a contrarre mutui a lungo termine con la Cassa depositi e prestiti.

Ora, la Corte dei conti nella sua relazione ritiene che « il nuovo sistema potrebbe rite-

nersi giustificato soltanto nell'ipotesi che la situazione deficitaria fosse del tutto eccezionale e per fattori contingenti »; e questo tanto più in considerazione dell'indirizzo precisato nel programma 1966-70 « di estendere l'autonomia di gestione ogni qualvolta sia possibile ai servizi amministrativi dello Stato ». La Corte dei conti ritiene pertanto in genere che, date le caratteristiche dei bilanci delle aziende e amministrazioni autonome (in tutto o quasi analoghe a quelle del bilancio dello Stato: come questo sono approvati in sede preventiva e consuntiva dal Parlamento e la gestione si svolge normalmente secondo la legge di contabilità generale dello Stato ed è soggetta al controllo, sia pure generalmente postumo, della Corte dei conti) tali bilanci siano « riconducibili allo Stato-persona » con l'automaticità quindi dei rapporti finanziari nel senso che « il risultato economico e finanziario della gestione si ripercuote direttamente sul bilancio generale ed eventuali avanzi debbono quindi essere eversati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio generale ed eventuali disavanzi debbono far carico al bilancio generale dello Stato ».

« Quanto sopra — dice la Corte dei conti — anche e soprattutto per far figurare nel bilancio l'utile o l'onere che la collettività nazionale rispettivamente ritrae o sopporta dai o per i singoli servizi a ciascuna amministrazione affidati ».

La Corte dei conti conclude: « Per le aziende che gestiscono pubblici servizi il sistema dei vasi comunicanti con il bilancio statale sembra il più razionale », mentre suggerisce discipline normative diverse per le varie aziende autonome, considerato come non sia omogenea la loro natura e sia necessario tenere conto della peculiarità dei rapporti di ciascuna di esse con il bilancio statale. Il problema è certamente interessante e non è possibile qui affrontarlo estesamente. Ritengo però opportuno fare qualche breve considerazione:

1) è noto che accanto a servizi o funzioni di cui lo Stato cura direttamente la prestazione con organi propri e che, direi, sono irrinunciabili riguardando compiti propri e fondamentali dello Stato (quali l'ammini-

strazione della giustizia, la difesa militare, l'ordine pubblico, l'amministrazione finanziaria, eccetera) e sono quindi integralmente compresi nel bilancio dello Stato, ci sono numerosi importanti servizi che rispondono ai fini di uno Stato, specie di uno Stato moderno, ma rientrano fra gli scopi generali della sua attività economica; ora, per questi servizi lo Stato può ritenere più conveniente affidare la gestione:

a) ad aziende e ad amministrazioni autonome per quanto appartenenti allo Stato;

b) ad enti aventi personalità giuridica distinta da quella dello Stato, in special modo ai cosiddetti enti parastatali;

c) perfino ad enti giuridici privati, come le cosiddette società anonime miste con capitali azionari e spesso anche obbligazionari in tutto o in parte proprietà dello Stato (basta pensare alle società concessionarie di autostrade);

2) le aziende autonome di cui al punto a) hanno una organizzazione amministrativa ed economica separata da quella dello Stato (anche se i beni di tali aziende continuano ad appartenere allo Stato): hanno cioè una autonomia amministrativa con la conseguenza di una propria gestione del servizio, di un proprio bilancio separato da quello dello Stato e dell'applicazione in genere di criteri e di metodi rispondenti alle esigenze del servizio prestato (che possono quindi essere diversi dai criteri seguiti dalla vera e propria amministrazione statale);

3) esistono anche aziende autonome che, oltre ad una autonomia amministrativa, hanno anche un'autonomia giuridica: il servizio viene cioè costituito come persona giuridica distinta da quella dello Stato;

4) come è noto sono, ad esempio, aziende con sola autonomia amministrativa quella delle poste e telegrafi, quella per i servizi telefonici, la amministrazione delle Ferrovie dello Stato e l'ANAS, mentre hanno autonomia amministrativa e personalità giuridica propria, per esempio, il Fondo per il culto, l'Azienda delle foreste demaniali, la Cassa depositi e prestiti, la Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico, l'INA, eccetera. Tutte le predette aziende hanno indubbiamente una caratteristica in comune

ed è quella che i loro servizi presentano carattere esclusivamente o prevalentemente economico, industriale, di assicurazione, di amministrazione di beni immobili, eccetera, e se è vero che l'ultimo responsabile di tali servizi è lo Stato, e quindi il suo bilancio generale, non è men vero che la natura stessa dei servizi impone (tranne circostanze e casi eccezionali) una continuità nel tempo dell'autonomia amministrativa, e quindi del confronto tra cespiti di entrata e oneri. È questo il modo più serio, a mio avviso, per responsabilizzare le gestioni autonome, rilevarne le anomalie o le carenze e per avvertire la collettività (che dal risultato di un anno può tenere anche poco conto) delle esigenze di lungo periodo relative ad ogni servizio prestato dall'ente pubblico. Tanto più questo è necessario quanto maggiore è l'intervento della pubblica Amministrazione in servizi sociali che giustamente la programmazione suggerisce di costituire in gestioni autonome, che non debbono però illudere nessuno con il facile espediente che, qualunque sia il risultato della gestione, alla fine di ogni anno tutto si normalizzerà pagando « Pantalone », cioè una indistinta collettività di cittadini, per cui, indipendentemente dal risultato (attivo o passivo), l'amministrazione dell'azienda continuerà la sua strada: non posso ritenere che il bilancio dello Stato e la pubblica Amministrazione siano qualcosa di inerte ed esterno a tali aziende con la funzione di ricevere eventuali avanzi o ripianare i *deficit*, senza che nel bilancio delle aziende stesse rimanga alcuna traccia per incoraggiarne e migliorarne le buone gestioni o correggerne eventuali carenze.

Ritengo quindi (senza pretendere di avere chiarito il problema certamente complesso ed eterogeneo, data la diversità delle stesse aziende autonome, come dice la stessa Corte dei conti) che il sistema di ripianamento dei *deficit* attualmente adottato con l'assunzione di mutui a lungo termine, in luogo dell'iscrizione automatica a carico del bilancio generale dello Stato, costituisca, da un lato, un valido stimolo ad una maggiore efficienza delle relative gestioni e, dall'altro, contribuisca ad una maggiore chiarezza delle stesse aziende, specie nel periodo lungo.

## CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SPESA

In base alla legge n. 62 del 1964 il bilancio ed il relativo rendiconto presentano una analisi sotto il profilo funzionale della spesa per porre in risalto gli oneri destinati allo svolgimento delle singole funzioni ed attività dello Stato: si è così sostituito alla classificazione amministrativa per ministeri una classificazione realmente funzionale per gruppi di servizi pubblici.

Come si è visto sopra, le spese correnti e in conto capitale accertate nel 1968 sono state di lire 11.715 miliardi, contro una previsione iniziale di lire 9.829 miliardi; si possono però rilevare alcune caratteristiche:

1) le spese complessive presentano un aumento di lire 1.885 miliardi;

2) la voce « oneri non ripartibili » prevista in lire 2.487 miliardi è scesa a lire 2.024 miliardi con una riduzione di lire 462 miliardi. In realtà, dovendo la classificazione funzionale tenere presente gli obiettivi che con le spese si intendono realizzare e riunire sotto ogni voce tutte le spese che costituiscono il costo di un servizio o di un obiettivo, gli oneri non ripartibili non dovrebbero più trovare posto nella classificazione funzionale, contraddicendo al criterio della classificazione stessa per « obiettivo »;

3) la voce « azione e interventi nel campo economico » prevista in lire 1.107 miliardi è salita a 2.214 miliardi, con un aumento del 100 per cento;

4) tutte le voci funzionali hanno presentato un aumento di spesa.

Bisogna subito notare come l'aumento netto di lire 1.885 miliardi riguardi soprattutto gli interventi in campo economico per lire 1.107 miliardi, gli interventi in campo sociale per lire 505 miliardi, l'istruzione e la cultura per lire 335 miliardi e interventi nel settore dei trasporti e delle comunicazioni, e come tali aumenti derivino, in genere, da una somma algebrica tra maggiori e minori spese, in conseguenza di provvedimenti intervenuti durante l'esercizio

1968 (tra l'altro per ben 915 miliardi dovuti a somme stanziare nei fondi globali in relazione a provvedimenti legislativi in corso). Per una migliore conoscenza dell'attendibilità o meno delle spese preventivate, credo opportuno esaminare previsioni e impegni per gruppo funzionale.

1. — *Amministrazione generale*: gli oneri previsti inizialmente in lire 568,5 miliardi sono risultati al consuntivo in miliardi 611,7 con un aumento di lire 43 miliardi pari al 7,60 per cento in più del previsto. Tenendo presente però che una maggiore spesa di 32 miliardi è derivata da provvedimenti legislativi intervenuti dopo la presentazione del bilancio di previsione 1968 (ad esempio, le leggi 18 marzo 1968, n. 249; 18 marzo 1968, n. 351; 9 febbraio 1968, n. 88; 22 gennaio 196, n. 12; 1 dicembre 1968, n. 1233), risulta che sostanzialmente la maggiore spesa impegnata rispetto alla situazione che si poteva prevedere al momento della presentazione del bilancio è stata di lire 11 miliardi, pari al 2 per cento della previsione stessa.

2. — *Difesa nazionale*: gli oneri previsti inizialmente in lire 1.123,1 miliardi sono risultati a consuntivo in lire 1.183,4 con un aumento di lire 60,3 miliardi, pari al 5 per cento. Ma, tenuto conto del fatto che sopravvenute disposizioni di legge nel corso dell'esercizio hanno comportato ulteriori oneri di lire 50 miliardi circa, la maggiore spesa si aggira intorno all'1 per cento.

3. — *Giustizia*: contro una spesa prevista di lire 143 miliardi si sono impegnate lire 152 miliardi, cioè 9 miliardi in più pari al 6 per cento; anche qui, però, l'aumento non è dovuto « ad errori per difetto della previsione » ma alle conseguenze di leggi sopravvenute (legge 18 marzo 1968, n. 249 comportante delega al Governo per il riassetto della amministrazione; legge 14 marzo 1968, n. 156 e legge 17 ottobre 1967, n. 964) che hanno comportato una maggiore spesa di lire 8 miliardi, cosicché la differenza tra previsione e accertamenti è stata di un solo miliardo, pari allo 0,80 per cento della spesa prevista.

4. — *Sicurezza pubblica*: la spesa prevista in lire 457 miliardi è salita a lire 490 miliardi con la differenza di circa lire 33 miliardi, pari al 7 per cento, dovuta però per oltre 27 miliardi a sopravvenute disposizioni aumentative della spesa (legge delega 18 marzo 1968, n. 249; decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 27 febbraio 1968, n. 79; decreti-legge 18 dicembre 1968, n. 1232 e 18 dicembre 1968, n. 1233) in modo che l'aumento rispetto alla previsione non ha superato l'1 per cento. L'incidenza di tale spesa poi è scesa dal 4,9 per cento del 1967 al 4,1 per cento nel 1968 sul totale delle spese proprie di bilancio. E siamo, nel campo della sicurezza pubblica, in un momento che mai nel passato ha presentato esigenze come in questi anni. Il Governo ha quindi anche in tali difficili contingenze saputo prudentemente prevedere e amministrare le relative postazioni di bilancio.

5. — *Istruzione e cultura*: da una previsione iniziale di lire 1.915 miliardi si è avuto un impegno di spesa di lire 2.250 miliardi con un aumento del 46,3 per cento dal 1965. Ma tale aumento è coperto per 310 miliardi dai seguenti principali provvedimenti legislativi sopravvenuti alla presentazione del relativo bilancio di previsione: legge 28 luglio 1967, n. 641 per lire 242 miliardi, nel campo dell'edilizia scolastica; legge 18 marzo 1968, n. 444 per lire 25 miliardi nel campo della scuola materna; legge 18 marzo 1968, n. 249 per lire 41 miliardi, nel campo del riassetto delle carriere.

Inoltre, sull'espansione della spesa hanno influito per lire 13,3 miliardi le maggiori assegnazioni per il teatro, gli enti lirici, eccetera; la legge 14 agosto 1967, n. 800 per lire 10 miliardi e le nuove misure per l'indennità integrativa speciale dovuta al personale, eccetera. In sostanza, si deve ammettere che su una spesa, per l'istruzione e la cultura, di lire 2.250 miliardi amministrata da diversi Ministeri; la burocrazia ha ben soddisfatto (con riferimento alle disponibilità) i suoi compiti e il suo dovere di saggia amministrazione e prudente previsione. Restano salvi, s'intende, i rilievi circa una più sollecita effettiva spendita delle somme stanziare in conto capitale, specie per gli edifici scolastici.

6. — *Azioni e interventi nel campo delle abitazioni*: contro una previsione di lire 116 miliardi si è avuto un impegno di spesa di lire 165 miliardi con un aumento di lire 49 miliardi pari al 42,55 per cento. Non deve sorprendere l'aumento degli impegni trattandosi in gran parte di spese iscritte nel bilancio di previsione per memoria e stanziare solo quando i mezzi di copertura sono stati reperiti col ricorso al mercato finanziario. Difatti, di tale maggiore somma lire 20 miliardi circa riguarda la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti; lire 18 miliardi l'edilizia abitativa sovvenzionata a mente della legge n. 422 del marzo 1968; lire 8 miliardi, le zone terremotate dell'Irpinia, e lire 3 miliardi altre zone alluvionate a mente della legge n. 394 del marzo 1968.

Va rilevato, però, che la spesa per tali sovvenzioni rappresenta un'incidenza solo dell'1,4 per cento sul totale della spesa di bilancio (nel 1967 era pari all'1,6 per cento). È da notare anche per questa voce l'elevato carico dei residui pari a lire 285,3 miliardi a fine 1967, di cui 113 miliardi di residui di stanziamento.

7. — *Azioni ed interventi nel campo sociale*: contro una previsione iniziale di lire 1.135 miliardi si sono impegnate lire 1.640 miliardi con un aumento di lire 505 miliardi pari al 44 per cento, e una incidenza sul totale della spesa del 13,8 per cento (nel 1967 pari al 14,8 per cento). La spesa è così ripartita: lire 864,8 miliardi per lavoro-previdenza; lire 211,3 miliardi per l'assistenza pubblica; lire 186,7 miliardi per igiene e sanità; lire 363 miliardi per pensioni di guerra.

Anche qui l'aumento è dovuto a sopravvenute circostanze che hanno consigliato Governo e Parlamento ad aumentare le spese del settore per eliminare gravi e annosi problemi. Così, si sono disposti maggiori interventi nel settore del lavoro e della previdenza sociale per lire 286 miliardi con legge n. 1243 del dicembre 1967, con legge n. 238 del marzo 1968 e con altri provvedimenti riguardanti il ripianamento di alcune gestioni delle assicurazioni obbligatorie contro le malattie, il ripianamento della gestio-

ne del Fondo speciale dei coltivatori diretti (mezzadri e coloni), l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati in Svizzera, la previdenza marinara, l'assistenza di malattia per gli artigiani, eccetera. Inoltre, con varie leggi si sono disposte maggiori spese: 1) per lire 78,4 miliardi per l'assistenza e la beneficenza e, particolarmente, assegnazioni straordinarie per le integrazioni dei bilanci comunali e assistenza per le zone colpite dall'alluvione dell'autunno 1967 e per l'anticipo delle rette di ospitalità dovute dai comuni; 2) per interventi nel settore della sanità pubblica per lire 72,3 miliardi, con leggi n. 132 del febbraio 1968, n. 431 del marzo 1968, n. 82, del febbraio 1968, n. 21, del gennaio 1968, eccetera; 3) per i servizi delle pensioni di guerra, per lire 68,7 miliardi a mente delle leggi 18 marzo 1968, n. 313, e 18 marzo 1968, n. 263. In totale, quindi, i nuovi provvedimenti emanati dopo la presentazione del bilancio di previsione per il 1968 hanno comportato maggiori spese per lire 505 miliardi, pari alle maggiori spese rispetto alle previsioni iniziali.

8. — *Trasporti e comunicazioni*: la spesa prevista in lire 706 miliardi è salita a lire 887 miliardi, con un aumento di lire 182 miliardi, pari al 26 per cento. Rispetto al 1965 la spesa ha avuto un aumento del 31,2 per cento. L'incidenza sulla spesa totale è stata del 7,55 per cento nel 1968, contro una incidenza dell'8,2 per cento nel 1967. Anche qui una serie di leggi hanno modificato il piano previsionale del bilancio (almeno 20 leggi sono state emanate e hanno operato dopo la presentazione del bilancio di previsione relativo).

9. — *Azione ed intervento nel campo economico*: è la voce che ha visto aumentare l'impegno di spesa del 100 per cento rispetto alla previsione che da lire 1.107 miliardi è salita a lire 2.214 miliardi. Dal 1965 si è quindi avuto un aumento del 67,40 per cento; l'incidenza sulla spesa totale è stata del 18,7 per cento nel 1968 contro il 16,1 per cento nel 1968 contro il 16,1 per cento nel 1961. L'aumento suindicato è dovuto però a tutta una serie di leggi sopravvenute dopo la presentazione del bilancio di previsione, quali: legge n. 192 del marzo 1968,

per lire 111 miliardi; legge n. 437 del marzo 1968, per lire 32,5 miliardi; legge n. 632 del luglio 1967, per lire 100,2 miliardi e così via.

#### CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE SPESE

Nella rielaborazione dei dati prevista dalla nuova legge di bilancio n. 62 del 1964 vi è un'analisi delle spese sotto il profilo economico per consentire una valutazione degli effetti dell'attività finanziaria dello Stato sull'attività economica del Paese. Ora, sotto lo aspetto economico bisogna notare:

1) che le spese correnti sono aumentate da lire 7.979 miliardi a lire 8.487 miliardi, cioè di lire 508 miliardi circa pari al 6,35 per cento;

2) che le spese in conto capitale sono aumentate da lire 1.849 miliardi a lire 3.228 miliardi, cioè di lire 1.378 miliardi, pari al 74 per cento;

3) che nella categoria delle spese correnti la voce che ha registrato l'aumento assoluto (lire 766 miliardi) e relativo (+ 31 per cento) rispetto alla previsione è quella dei trasferimenti riguardanti soprattutto l'azione e gli interventi nel campo sociale, per lire 1.431,4 miliardi; trasporti e comunicazioni per lire 382,8 miliardi; istruzione e cultura per lire 294,3 miliardi; e altri 837,9 miliardi riguardanti oneri non ripartibili afferenti per la maggior parte all'evoluzione di prestiti erariali. L'incremento, poi, di lire 766 miliardi suindicato è dovuto:

a) per lire 439,7 miliardi per erogazioni a favore della previdenza sociale e per le pensioni di guerra;

b) per lire 78,9 miliardi per interventi nel campo economico, e precisamente per contributi sui maggiori costi sostenuti per gli approvvigionamenti petroliferi in seguito agli eventi bellici del Medio Oriente;

c) per lire 50,4 miliardi per somme corrisposte all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato quale rimborso degli oneri da essa sostenuti per motivi non attinenti alla previsione finanziaria (e a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico) e in attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 249;



d) per lire 40,3 miliardi per l'istruzione e la cultura, per lire 124,8 miliardi per oneri non ripartibili.

Nel titolo della spesa in conto capitale l'aumento è dovuto essenzialmente all'attuazione della legge n. 910 del 1966 (Piano verde secondo) per lire 192 miliardi; della legge n. 1676 del 1960 (case per lavoratori agricoli) per lire 20 miliardi; delle leggi che hanno aumentato il fondo di dotazione dell'ENI per lire 106,6 miliardi; della legge per l'edilizia scolastica per lire 241,5 miliardi; delle leggi riguardanti il fondo di dotazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, della Sardegna, ISVEIMER, IRFIS e CIS per lire 100 miliardi; e della legge concernente il contributo di solidarietà assistenziale per lire 69 miliardi, eccetera.

#### BILANCIO DI CASSA

Il movimento di cassa nel 1968 in relazione alla gestione del bilancio di previsione sia per la parte di competenza che per i residui ha registrato entrate complessive per lire 10.952,1 miliardi (di cui 1.171,6 miliardi in conto residui) ed uscite complessive per lire 11.111 miliardi, di cui lire 2.207 miliardi in conto residui con un disavanzo finanziario quindi di lire 167,4 miliardi.

In linea generale si rileva:

1) che le entrate sono aumentate da lire 9.348,5 miliardi nel 1967 a lire 10.952,1 miliardi nel 1968;

2) che la spesa complessiva è aumentata nello stesso periodo da lire 8.618 miliardi a lire 11.111 miliardi;

3) che, mentre nel 1967 si è realizzato un avanzo finanziario di lire 730,6 miliardi, nel 1968 si è avuto un disavanzo finanziario di lire 167,4 miliardi, peggiorando quindi sotto l'aspetto finanziario la situazione di lire 898 miliardi.

Rileva giustamente la Corte dei conti che, tuttavia, l'esito negativo del bilancio di cassa è rimasto molto inferiore a quello del 1965 chiuso con un passivo di lire 644,7 miliardi;

4) nella parte corrente si è poi avuto un aumento delle entrate da lire 8.261 a lire 9.157 miliardi, mentre la spesa corrente è salita da 7.040 miliardi a lire 8.121 miliardi, cioè del 15,50 per cento.

Si tratta di un aumento che, se dimostra, da un lato, un promettente attivismo della pubblica Amministrazione (cui ha fatto seguito anche una lieve flessione dell'incremento dei residui passivi), dall'altro trova giustificazione nell'incremento dei trasferimenti ad enti pubblici (organismi previdenziali ed enti territoriali) che sono passati da lire 1.378,2 miliardi nel 1967 a lire 1.947,9 miliardi nel 1968 con un aumento del 41,3 per cento;

5) anche le entrate tributarie sono aumentate passando da lire 7.759 miliardi nel 1967 a lire 8.577 miliardi riscossi nel 1968;

6) va pure rilevato come le entrate correnti abbiano superato le spese correnti di lire 1487 miliardi nel 1967 e di lire 922,3 miliardi nel 1968;

7) di particolare rilievo lo sviluppo dei pagamenti in conto capitali, passati da lire 1844 miliardi nel 1967 a lire 2563,4 miliardi nel 1968.

Per contro, le entrate in conto capitale, pur mantenendosi a livello inferiore, sono passate da lire 1087 miliardi a lire 1789,9 miliardi, con un aumento del 65 per cento dovuto a maggiori accensioni di prestiti (per lire 1455,8 miliardi nel 1968 e per lire 927,5 miliardi nel 1967) ed a maggiori riscossioni di crediti (esattamente lire 317,9 miliardi nel 1968 contro lire 142,3 miliardi nel 1968);

8) di notevole importanza è poi, rispetto agli esercizi precedenti, l'eccedenza passiva del conto dei residui salita a fine esercizio a lire 3891,3 miliardi, tanto più ove si consideri poi il saldo negativo della situazione di cassa e lo si aggiunga all'anzidetta eccedenza, per cui si ottiene un totale di lire 4058,7 miliardi (contro 2.722,8 miliardi per il 1965; lire 1924,9 miliardi per il 1966 e lire 3095 miliardi per il 1967).

Per valutare la corrispondenza o meno dei pagamenti rispetto alle previsioni di bilancio credo utile riportare la tabella F) allegata alla Relazione della Corte dei conti:

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA F

CONFRONTO FRA PREVISIONI DI BILANCIO E PAGAMENTI COMPLESSIVI  
SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

SEZIONI		1965	1966	1967	1968
Sezione 1 <sup>a</sup> . - Amministrazione generale .....	a	404.799.700.000	443.749.300.000	505.570.700.000	568.302.200.000
	b	460.472.284.755	450.553.482.240	462.945.797.335	565.520.815.877
Sezione 2 <sup>a</sup> . - Difesa nazionale.....	a	968.155.400.000	1.070.897.200.000	1.091.484.100.000	1.123.117.100.000
	b	988.930.793.368	1.048.867.222.478	1.014.713.318.836	1.111.169.918.238
Sezione 3 <sup>a</sup> . - Giustizia .....	a	124.003.700.000	135.127.000.000	140.631.200.000	143.473.600.000
	b	124.487.445.922	132.738.453.120	134.422.667.003	152.191.296.289
Sezione 4 <sup>a</sup> . - Sicurezza pubblica....	a	371.768.200.000	426.725.300.000	439.516.900.000	457.942.200.000
	b	397.451.481.533	431.934.804.293	448.923.548.825	483.368.910.713
Sezione 5 <sup>a</sup> . - Relazioni internazionali	a	56.737.100.000	62.657.800.000	65.814.200.000	70.111.900.000
	b	56.533.407.842	51.823.226.238	70.639.428.216	88.632.578.169
Sezione 6 <sup>a</sup> . - Istruzione e cultura..	a	348.974.600.000	1.525.386.000.000	1.593.372.500.000	1.914.867.200.000
	b	1.527.913.656.931	1.601.935.166.996	1.726.579.736.136	1.942.457.739.694
Sezione 7 <sup>a</sup> . - Azioni e interventi nel campo delle abitazioni .....	a	79.804.900.000	96.827.000.000	115.726.400.000	116.410.800.000
	b	101.827.612.830	102.899.177.468	116.207.573.483	170.051.731.731
Sezione 8 <sup>a</sup> . - Azioni ed interventi nel campo sociale .....	a	873.410.400.000	941.769.900.000	996.306.800.000	1.135.037.000.000
	b	1.250.056.914.480	1.445.715.187.524	1.242.376.486.616	1.542.206.100.307
Sezione 9 <sup>a</sup> . - Trasporti e comunicazioni (dal 1967) .....	a	-	-	604.682.600.000	705.594.600.000
	b	-	-	738.810.181.806	837.068.226.348
Sezione 10 <sup>a</sup> . - Azioni ed interventi nel campo economico (fino al 1966 sezione 9 <sup>a</sup> ) .....	a	1.268.797.600.000	1.301.880.000.000	770.902.500.000	1.107.565.800.000
	b	1.791.646.052.697	1.706.328.354.088	1.578.697.664.191	1.875.248.373.158
Sezione 11 <sup>a</sup> . - Oneri non ripartibili (fino al 1966 sezione 10 <sup>a</sup> ) .....	a	1.601.336.700.000	1.541.619.400.000	2.202.768.500.000	2.487.245.400.000
	b	1.089.721.554.808	1.692.017.027.719	1.426.630.889.339	1.916.720.470.473

a = Previsioni iniziali.

b = Pagamenti.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vale la pena di riportare qui anche la considerazione fatta a commento di tale tabella dalla stessa Corte dei conti che precisa: « In generale... può dirsi che le proporzioni tra i due ordini di grandezza — competenza e tesoreria — risultino sufficientemente omogenee, nell'ambito di ogni esercizio e nella evoluzione da un esercizio all'altro ».

## RESIDUI

La gestione dei residui riguarda, come è noto, entrate accertate ma rimaste da riscuotere (residui attivi) e spese impegnate ma non pagate entro la fine dell'esercizio finanziario di competenza e del periodo suppletivo (residui passivi).

Il conto dei residui si presentava, al 31 dicembre 1968, come segue:

1) residui passivi lire 5.821 miliardi con un aumento di lire 653 miliardi rispetto al 31 dicembre 1967;

2) residui attivi lire 1.930 miliardi con un aumento di lire 187 miliardi rispetto al 31 dicembre 1967.

Va rilevato che nel 1968 sono state pagate lire 2.203 miliardi dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 1967 (pari al 43 per cento circa) mentre nel 1967 erano state pagate lire 1.623 miliardi (pari al 41,5 per cento) dei residui passivi esistenti alla fine del 1966.

Per avere però un'idea esatta dell'andamento dei residui passivi credo opportuno riportare qui di seguito due tabelle (che ho integrato con i dati del 1968) del libro bianco sui residui nel bilancio dello Stato pubblicato dal Ministero del tesoro.

## RESIDUI PASSIVI E IMPEGNI PER GLI ESERCIZI DAL 1953-54 AL 1967

(miliardi di lire)

ESERCIZI	Impegni di competenza	Percentuale di incremento	Consistenza residui a fine esercizio	Percentuale di incremento	Rapporto residui impegni
1953-54 .....	2.510	—	1.885	—	75,1
1954-55 .....	2.759	+ 9,9	1.997	+ 5,9	72,4
1955-56 .....	2.901	+ 5,1	1.859	— 6,9	64,1
1956-57 .....	3.069	+ 5,8	1.810	— 2,6	59 -
1957-58 .....	3.715	+ 21 -	2.176	+ 20,2	58,6
1958-59 .....	3.621	— 2,5	1.801	— 17,2	49,7
1959-60 .....	4.601	+ 27,1	1.934	+ 7,4	42 -
1960-61 .....	4.682	+ 1,8	2.298	+ 18,8	49,1
1961-62 .....	5.376	+ 14,8	2.540	+ 10,5	47,2
1962-63 .....	6.110	+ 13,7	2.922	+ 15	47,8
1963-64 .....	6.782	+ 11 -	3.415	+ 16,9	50,4
Luglio-dicembre 1964 ...	3.614	..	3.145	—	..
1965 .....	8.464	..	3.771	+ 10,4	44,6
1966 .....	9.517	+ 12,4	4.040	+ 7,1	42,5
1967 .....	10.322	+ 8,5	5.168	+ 27,9	50,1
1968 .....	11.840	+ 15 -	5.821	+ 12,6	49,2

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE, IN VALORI ASSOLUTI ED IN PERCENTUALE DEGLI IMPEGNI, PER GLI ESERCIZI DAL 1953-54 AL 1967

ESERCIZI	Residui di nuova formazione	
	In miliardi di lire	In perc. degli impegni
1953-54 .....	790,2	31,5
1954-55 .....	828,8	30 -
1955-56 .....	763,9	26,3
1956-57 .....	778 -	25,3
1957-58 .....	1.109,7	29,9
1958-59 .....	810,8	22,4
1959-60 .....	1.085,1	23,6
1960-61 .....	1.275 -	27,2
1961-62 .....	1.439,9	26,8
	1.580,3	25,9
1963-64 .....	1.896,1	28 -
Luglio-dicembre 1964 .....	1.165,4	32,2
1965 .....	1.938,6	22,9
1966 .....	2.011 -	21,1
1967 .....	2.875,2	27,9
1968 .....	2.932,8	25 -

Si può ricordare come il fenomeno anche se nel tempo ha avuto relativamente una gravità maggiore (nel 1950-51 la consistenza dei residui passivi ha toccato il 92,5 per cento della spesa complessiva di competenza, diventando, data la gestione distinta, un vero e proprio secondo bilancio), presenta una tale entità da preoccupare seriamente ogni organo responsabile, stimolandolo alla ricerca se non proprio di soluzioni complete, almeno di attenuazioni e limiti che consentano un ragionevole avvicinamento tra lo stanziamento di somme a bilancio, l'impegno e il relativo pagamento. Perché non è il fenomeno dei residui in sé che preoccupa, necessaria conseguenza della natura del nostro bilancio di competenza, ma è la varietà, la eterogeneità dei residui passivi, che rende complesso il problema e difficile una valutazione semplice e chiara delle cifre relative. D'altronde, di-

ceva Luigi Rava fin dal 1929: « I residui di un anno si sommano con i residui degli anni precedenti e la valanga cresce per più ragioni e per diverse cause ». La realtà è che vi è un cumulo di troppe cose nei residui: vi sono residui che rappresentano qualcosa che non è precisamente quello che la legge di contabilità considera come tale e suggeriva già nel 1929 lo stesso Rava: « Tagliare il secco dal bosco, distinguere i residui a seconda della natura ». E, forse per la prima volta nella storia della pubblica finanza, si è acclarata la situazione dei residui da parte del Ministero del tesoro attraverso un apposito gruppo di studio presieduto dal professor Di Finizio.

Proprio nel libro bianco pubblicato dalla Ragioneria generale dello Stato sui risultati di tale gruppo di studio si afferma: « I residui passivi non rappresentano le effettive disponibilità monetarie che le am-

ministrazioni tengono inutilizzate presso le Tesorerie o presso le proprie Casse, ma rappresentano invece solo stanziamenti, vale a dire autorizzazioni che verranno in prosieguo di tempo erogate ». E aggiungeva: « Pertanto, intesa l'espressione residui passivi in senso stretto (cioè di effettiva esposizione debitoria del Tesoro nei confronti di terzi), appare innanzitutto che la loro consistenza è molto meno rilevante da quanto non si possa trarre dai primi risultati registrati in bilancio ».

A tal fine, i residui passivi vanno distinti in residui in stanziamento, in partite comportanti mere regolazioni contabili a carattere compensativo con le entrate, a somme riflettenti resti già definiti sotto il profilo della cassa e da regolare solo nelle scritture quali i pagamenti effettuati dalle poste con fondi del tesoro e ancora da registrare a discarico del bilancio dello Stato.

A proposito dei residui di stanziamento o impropri va rilevato che si tratta di residui a fronte dei quali non esiste alcun obbligo dello Stato verso terzi ed il loro aumento negli ultimi anni è dovuto soprattutto all'adozione, in misura via via più massiccia, dei piani e programmi di sviluppo le cui predeterminazioni finanziarie sul piano temporale non sempre riescono completamente ad adeguarsi ai tempi di realizzazione degli interventi pubblici.

Ci si deve domandare quali sono le cause della loro formazione, della loro permanenza in bilancio (in taluni, sia pur modesti casi anche per 10 anni) e soprattutto il loro peso effettivo.

Rinviano al Libro Bianco sui residui che il Gruppo di studio del professor Ferdinando Di Fenizio ha magistralmente approntato precisandone la portata e la varietà, mi permetto in sintesi riassumere:

#### I. - Le cause di formazione dei residui passivi che possono in genere ricondursi:

1) alla relativa lentezza dei centri di spesa dell'Amministrazione centrale, come si deduce dalla notevole quota di residui per pagamenti allo stesso personale e per paga-

menti ad enti locali ed amministrazioni periferiche (residui connessi ai « trasferimenti »);

2) l'aumento dei compiti affidati all'amministrazione centrale dello Stato;

3) la dissociazione frequente tra decisioni legislative in materia di spese e possibilità obiettive dell'amministrazione;

4) ritardi nella approvazione sia del bilancio di previsione sia delle note di variazione relativa;

5) la complessità procedurale di talune leggi che operano soprattutto nel campo delle spese, in conto capitale;

6) anche la rigida applicazione dell'articolo 81 della Costituzione nel caso di spese pluriennali è causa di notevoli formazioni di residui di stanziamento.

#### II. - Cause di permanenza dei residui passivi in bilancio:

1) si nota anzitutto una velocità di smaltimento dei residui abbastanza rapida nei primi due anni, in cui si eliminano circa il 90-95 per cento dei residui di parte corrente;

2) la soppressione nella nuova legge di bilancio della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e le molte deroghe connesse per il mantenimento di stanziamenti di bilancio, quando si tratta di spese, ad esempio, in materia di potenziamento e sviluppo della scuola;

3) il fatto che la legge n. 62 del 1964 ha portato da 3 a 5 anni il periodo di tempo per il quale le dotazioni del conto capitale possono essere conservate nel conto dei residui;

4) le annualità rimaste da pagare per spese a pagamento differito in relazione alla dissociazione temporale tra decorrenza degli stanziamenti di bilancio ed effettiva scadenza e quindi pagamento delle rate.

#### III. - In relazione al peso effettivo dei residui è necessario distinguere:

a) l'incidenza finanziaria dei residui sulla Tesoreria;

b) le possibilità operative che possono derivare all'amministrazione (Tesoro) dal-

l'esistenza di una notevole massa di disponibilità. Molti giustamente chiedono cosa succederebbe al Tesoro, alla stessa stabilità monetaria, se lo Stato si trovasse a dover pagare immediatamente tutti i residui passivi. Ora la domanda è certamente lecita ma dimostra giustamente lo studio ricordato del « Gruppo Residui » che si tratta di una domanda teorica presentandosi la realtà profondamente diversa.

Ci sono infatti residui passivi che non hanno alcun peso per la cassa come ad esempio:

a) i residui dovuti a semplici regolazioni contabili perfezionate ad esercizio chiuso (si citano le regolazioni delle quote di entrate tributarie acquisite direttamente dalle regioni a statuto speciale; le regolazioni per ritenute erariali operate sulle competenze dei dipendenti statali, eccetera).

b) residui dovuti a partite già definite in termini di cassa e portate a discarico del bilancio solo ad esercizio chiuso (esempio: titoli pagati fuori dei capoluoghi di provincia degli Uffici postali con fondi anticipati dal Tesoro, ma non ancora prodotti alla Tesoreria: alla fine del 1967 erano ben 600 miliardi);

c) i residui di stanziamento in genere conservati in bilancio, ma ai quali non corrisponde ancora un effettivo obbligo verso terzi;

d) i così detti residui « apparenti », cioè relativi alle annualità conservate in bilancio, in funzione della dissociazione temporale sopra ricordata per le spese differite.

Come i vede i « fantasmi contabili » hanno veramente una grande mole, cosicchè l'indagine condotta dal citato gruppo di studio poteva precisare che, al 31 dicembre 1967, il grado di utilizzazione dei residui era assai basso.

In relazione poi alla possibilità operativa che può derivare al Tesoro dalla massa dei residui credo opportuno riportare le seguenti considerazioni del professor Di Fenizio: « è forse possibile servirsi da parte del Tesoro, dei residui passivi, per una politica di spesa di stampo keynesiano? In ciò il Tesoro, raggiungerebbe finalità più am-

biziose di quelle di solito pretese dalla Amministrazione statale in Italia: finalità sia pure non espressamente suggerite dal Parlamento.

Ora, è senza dubbio lusinghiero per il Tesoro il vedersi attribuire questi compiti. Tuttavia l'analisi del reale non sempre giustifica questi asserti.

Innanzitutto, se si bada all'aumento dei residui, tutto quanto precede sta a dimostrare che questa dinamica ascendente non è dovuta all'azione di un solo dicastero, ma ad un complesso di cause socio-politiche, già analizzate; e nel novero di queste cause il Parlamento non è assente. Pertanto, una responsabilità del Tesoro, per quanto riguarda l'aumento dei residui, è da escludere.

*Provocare una drastica diminuzione nei residui.*

Infatti, a ciascun ramo della Pubblica amministrazione spetta l'amministrare i capitoli di spesa previsti nel rispettivo stato di previsione ed emettere, pertanto, i relativi ordini di pagamento, in base agli impegni assunti. Compete, invece, al Tesoro l'effettuare le operazioni di rimborso materiale delle somme; e, per esso, può anche avvalersi della Banca centrale.

Ne consegue allora: i titoli di spesa, emessi dalle singole amministrazioni, sui capitoli amministrati da ciascuna, affluiscono — beninteso non appena siano stati registrati dalla Ragioneria centrale e dalla Corte dei conti — al Tesoro, al quale spetta soltanto lo inoltrare alle varie Tesorerie per l'effettivo pagamento, naturalmente adempite le prescritte formalità.

Si conclude allora: anche volendola, una eventuale azione ritardatrice del Tesoro, nella fase dell'invio dei titoli di spesa alle singole tesorerie, non può che svolgersi entro limiti assai ristretti. E, pertanto, non può che avere effetti marginali nel quadro della politica dei residui.

Una politica meno marginale potrebbe essere svolta, è bensì vero, dalle Ragionerie centrali, operanti presso le singole Amministrazioni. Tuttavia, in questo caso, non si avrebbe una politica " unitaria ", modellata

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal Tesoro; poichè le Ragionerie centrali subiscono più che promuovere, l'azione dell'amministrazione competente.

Si conclude dunque: non potendo agire, nè nel senso dell'aumento, nè nel senso della diminuzione dei residui passivi — almeno per quote rilevanti — non può temersi o pretendersi dal Tesoro una politica di spesa pubblica, in senso keynesiano, utilizzando queste somme ».

Come ovviare a tale situazione?

La legge di programmazione a più riprese affronta il problema avvertendo, ad esempio:

1) che si dovranno attuare importanti modifiche nelle procedure e nei tempi della spesa pubblica (paragrafo 33);

2) compito preciso ed urgente in questo campo è la revisione della legge di contabilità dello Stato, per rendere più flessibili e più adattabili alle esigenze della politica di piano il processo di erogazione delle spese pubbliche (paragrafo 49);

3) gli oneri residui vengono gestiti unitariamente rendendo impossibile il controllo dell'effettivo andamento dei diversi capitoli della spesa pubblica. Lo snellimento dei metodi e della procedura di gestione, previsto nella riforma della pubblica Amministrazione contribuirà a ridurre lo squilibrio tra bilancio di competenza e bilancio di cassa.

Purtroppo però tali enunciazioni sono rimaste senza seguito e concretizzazione, come giustamente lamenta la stessa Corte dei conti.

Certo alcune cause potrebbero essere rimosse con una più sollecita approvazione dei bilanci, delle note di variazione relative, con una applicazione meno teorica e più concreta dell'articolo 81 della Costituzione in relazione all'articolo 142 della contabilità di Stato.

Anche alcune modifiche alla legge n. 62 del 1964, come il ripristino della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e la limitazione a tre anni del mantenimento in bilancio delle spese in conto capitale, potrebbero portare a notevoli ridimensionamenti della massa dei residui passivi.

Del resto, il problema nei vari Paesi della CEE è stato risolto non nel senso che gli stanziamenti di preventivo trovino puntuale erogazione nell'anno di competenza, ma attraverso il così detto sistema del riporto, trasferendoli, pur con modalità ed entro limiti diversi, all'esercizio successivo e così sommandosi alle dotazioni di pertinenza della nuova gestione.

## GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

Il conto dei residui attivi provenienti da esercizi precedenti a quello 1968 presentava, a 1° gennaio 1968, una somma di lire 1.742.681,1.

Nel corso dell'esercizio 1968 in esame tale situazione è venuta a modificarsi per effetto delle modifiche e dei riaccertamenti operati per i residui predetti:

Situazione dei residui provenienti da esercizi precedenti al 1968:

	Consistenza al 1° gennaio 1968	Consistenza al 31 dicembre 1968	Differenze
			—
		(milioni di lire)	
residui attivi . . .	1.742.581,1	1.753.527,4	10.846,3 (+)

Dei residui attivi provenienti dai precedenti esercizi sono stati versati milioni 883.334,4, cosicchè i residui medesimi al 31 dicembre 1968 vengono a risultare in milioni 870.193.

Aggiungendo a tali residui le somme rimaste da versare sulla gestione di competenza, nell'importo di milioni 1.059.853,9, la consistenza dei residui al 31 dicembre 1968 si stabilisce come segue:

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Residui provenienti da esercizi pre- cedenti	Residui lasciati dalla gestione di competenza	Totale
		(milioni di lire)	
residui attivi . . . . .	870.193,0	1.059.853,9	1.930.046,9

Rispetto al 31 dicembre 1967 si ha:

	Consistenza dei residui al 31 dicembre 1967	Consistenza dei residui al 31 dicembre 1968	Differenze
		(milioni di lire)	
residui attivi . . . . .	1.742.681,1	1.930.046,9	187.356,8 (+)

Interessa anche vedere il raffronto con gli accertamenti di entrata di cui alla seguente tabella (allegata al Libro bianco sui residui):

## RESIDUI ATTIVI A RAFFRONTO CON GLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA

(miliardi di lire)

ESERCIZI	Entrate di competenza	Residui complessivi	Rapporto percentuale
1953-54 . . . . .	2.339	749	32,0
1954-55 . . . . .	2.623	797	30,4
1955-56 . . . . .	2.763	760	27,5
1956-57 . . . . .	2.983	852	28,6
1957-58 . . . . .	3.452	1.228	35,6
1958-59 . . . . .	3.399	907	26,7
1959-60 . . . . .	4.589	973	21,2
1960-61 . . . . .	4.305	945	22,0
1961-62 . . . . .	4.953	920	18,6
1962-63 . . . . .	5.413	1.068	19,7
1963-64 . . . . .	6.433	1.229	19,1
Luglio-dicembre 1964 . . . . .	3.262	1.331	40,8
1965 . . . . .	7.724	1.693	21,9
1966 . . . . .	9.543	1.665	17,4
1967 . . . . .	9.473	1.743	18,4
1968 . . . . .	11.120	1.930	17,04



### CAUSE DI FORMAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

Sono cause diverse, sia di ordine amministrativo sia legislativo. Tra le principali:

1) la riscossione delle imposte accertate mediante ruoli avviene attraverso esattori che hanno per contratto l'obbligo del « non riscosso per riscosso » ma sono tenuti (a mente art. 67 DPR 15 maggio 1963, n. 858) a versare alla scadenza delle rate bimestrali solo gli 8 decimi del carico dei ruoli, rinviando il versamento dei restanti 2 decimi al secondo mese successivo a detta scadenza. Della rata di dicembre di ogni anno vengono quindi rinviati i versamenti di 2 decimi al mese di febbraio dell'anno successivo;

2) la rateizzazione del debito di imposta dell'Enel relativo agli anni 1963-1964 e 1965 concessa fino al 1968 con legge 24 giugno 1966, n. 505;

3) le quote di imposta di fabbricazione e dell'IGE sui prodotti petroliferi differite di 3 mesi a mente della legge 28 marzo 1968, n. 393;

4) i tributi accertati dagli uffici finanziari negli ultimi 3 mesi dell'anno e per i quali il pagamento è rinviato all'esercizio successivo;

5) i tributi indiretti accertati e non pagati dai contribuenti essendo pendenti controversie giudiziarie;

6) le ritenute erariali sugli stipendi dei dipendenti dello Stato calcolate definitivamente a fine esercizio.

Si può concludere che, in linea generale, la formazione dei residui attivi ha quindi carattere fisiologico ed in genere trova rapida eliminazione.

### VALUTAZIONE IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

Un capitolo del rendiconto che diventerà sempre più importante ai fini del controllo politico del Parlamento, riguarda certamen-

te, oltre che la correlazione tra rendiconto e bilancio di previsione, anche la correlazione fra rendiconto — relazione generale sulla situazione economica del Paese — e programmazione. La stessa Corte dei conti, volendo agevolare in tale direzione il controllo politico del Parlamento, cerca di sottolineare due esigenze, una di coordinamento della finanza pubblica e l'altra di una visione unitaria di tutte le gestioni pubbliche. Tale visione, date le finalità e la portata generale della programmazione, dovrebbe in verità estendersi dal Parlamento a tutte le attività finanziarie ed economiche del Paese, che solo può illuminare obiettivamente anche i dati della pubblica finanza.

Allo scopo è forse opportuno considerare le finalità indicate nella nota introduttiva al bilancio preventivo del 1968 (finalità che si inquadrano e sono quindi un momento delle finalità della programmazione 1966-1970), che sono precisate come segue:

1) evitare tensioni dal lato della domanda e sul mercato dei capitali, attraverso il vigilante contenimento della spesa corrente e con l'aumento del risparmio pubblico;

2) sostenere il ritmo di sviluppo del sistema economico, sia attraverso un adeguato sistema di investimenti al settore privato sia attraverso l'assunzione di dirette iniziative di investimenti;

3) favorire l'aumento dell'occupazione e l'intervento nel campo sociale.

Bisogna concordare con la Corte dei conti che la struttura del bilancio (anche nella nuova struttura di cui alla cosiddetta legge Curti, nata del resto prima della legge del programma quinquennale) non si presta compiutamente ad una precisa verifica della correlazione tra bilancio e piano: probabilmente, entrambi dovrebbero essere ulteriormente modificati e diversamente strutturati, giungendo ad esempio, come suggeriva il Presidente onorevole Martinelli, ad una « capitolizzazione » (cioè l'indicazione omogenea, anche quantitativamente, per capitoli, come avviene per il bilancio). Comunque, attraverso opportune rielaborazioni dei dati (certamente non sempre omogenei,

mancando tra l'altro precise definizioni nella legge n. 62 del 1964 circa gli aggregati per classificazione funzionale od economica della spesa), si può sommariamente accertare se e in quale percentuale gli obiettivi su indicati sono stati raggiunti.

Ora, in relazione:

1) all'esigenza di un contenimento della spesa corrente, la stessa relazione della Corte dei conti afferma che « può rilevarsi che le proporzioni rispettive di tali spese e di quelle in conto capitale (secondo le qualificazioni concretamente fattene in bilancio) sono risultate in sede consuntiva del 67,3 e del 22,7 per cento per il 1965; del 77,7 e del 22,3 per cento per il 1966; del 74,4 e del 25,6 per cento per il 1967 e infine nel 1968 del 72,4 e del 27,6 per cento ». Aggiunge poi la Corte dei conti che dalla tabella 7, annessa al paragrafo 16 del programma, si ricava per la pubblica amministrazione in generale una previsione di incidenza sul totale delle spese pari all'83,2 per cento circa per quelle correnti e al 16,8 per cento circa per quelle di investimento;

2) all'auspicata formazione di un maggior risparmio pubblico, si rileva che mentre è stato negativo fino al 1952, ha toccato 1.074 miliardi nel 1954 ed è stato nel 1965 di lire 568 miliardi, nel 1966 di 421 miliardi, nel 1967 di lire 1.032 miliardi e nel 1968 di lire 822 miliardi (contro una previsione di lire 766 miliardi). Se però il risparmio pubblico presenta un segno positivo guardando al solo bilancio dello Stato, esso diventa negativo considerando tutta la pubblica amministrazione, e cioè lo Stato, gli enti locali e gli enti di previdenza, nonché, s'intende, il bilancio delle aziende autonome. Di qui l'esigenza di un ricorso al mercato finanziario, previsto sì nella stessa programmazione in lire 7.900 miliardi (comprendendo 1.200 miliardi per investimento delle aziende autonome e lire 450 miliardi a copertura dei relativi disavanzi), ma che ha toccato invece nel triennio 1966-68 circa 11 mila miliardi.

Per questo, a ragione, la Corte dei conti nella sua relazione precisa che il totale delle risorse formatesi nell'intero quadriennio ha raggiunto l'importo di lire 2.784,8 miliardi, fornendo alle spese in conto capitale complessivamente accertate nello stesso periodo (9.646,1 miliardi) una copertura pari al 29,8 per cento del loro ammontare. È da tener presente a questo proposito che, con riferimento all'intera pubblica amministrazione, i paragrafi 14 e 17 del programma economico 1966-1970, prevedono un rapporto fra risparmio pubblico (5.130 miliardi) e spese in conto capitale (lire 11.380 miliardi), pari al 45 per cento, percentuale notevolmente superiore a quella innanzi rilevata per la spesa dello Stato.

Si possono qui rilevare anche i dati relativi al disavanzo finanziario del bilancio dello Stato 1968, previsto inizialmente in lire 1.150 miliardi, salito nella previsione finale a 1.359 miliardi e contenuto nel consuntivo in lire 720 miliardi. È noto, però, che, astraendo dalle entrate per accensione di prestiti (nel 1968 lire 1.476,5 miliardi di accensione di prestiti e 125 miliardi di rimborso prestiti), la gestione del bilancio 1968 avrebbe chiuso con un disavanzo finanziario di lire 2.071,9 miliardi (che sarebbe stato il più alto dal 1965: difatti il disavanzo finanziario 1965 è uguale a lire 1.211,7 miliardi, 1966 uguale a 1.152,9 miliardi, 1967 uguale a 1.352 miliardi). Va però rilevato che al disavanzo dell'esercizio in esame concorre l'aggravio di 334,3 miliardi derivanti da autorizzazioni di spesa perfezionate nell'esercizio stesso con copertura a carico di disponibilità dell'esercizio precedente ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e che restano viceversa accantonate, per la copertura di spese a carico della competenza del 1969, disponibilità dell'esercizio in esame per lire 193,7 miliardi.

III) In relazione agli interventi nel campo economico per sostenere il ritmo di sviluppo (non di crescita comunque, ma coordinata e finalizzata agli obiettivi del programma), mentre richiamo quanto al ri-

guardo già più sopra ho precisato, credo di dover rilevare:

A) che già nel bilancio preventivo 1968 era previsto un aumento della spesa in conto capitale del 42,5 per cento (nel 1967 tale aumento era solo del 5,9 per cento);

B) che l'aumento della spesa complessiva di lire 1.885 miliardi verificatosi fra la previsione iniziale e il rendiconto, riguarda soprattutto proprio interventi in campo economico e sociale ed esattamente lire 1.107 miliardi per interventi in campo economico, lire 505 miliardi per interventi nel campo sociale, oltre ad interventi per la pubblica istruzione e per le comunicazioni e trasporti.

Tuttavia, gli investimenti direttamente produttivi come gli impieghi sociali (previsti nel 1966-70 i primi in lire 24.700 miliardi e i secondi in lire 18.250 miliardi) sono stati, nel triennio 1966-68, inferiori al previsto:

per gli investimenti direttamente produttivi di circa lire 650 miliardi nel 1966, di lire 300 miliardi nel 1967 e di lire 650 miliardi nel 1968;

per gli impieghi sociali solo nel 1968 si è quasi completamente coperta la spesa prevista in lire 3.600 miliardi (da notare che ho considerato un quinto del totale previsto nel quinquennio con l'aumento annuo costante del 5 per cento). Si può anche vedere in termini di reddito se i fini generali raggiunti corrispondono agli obiettivi indicati nel programma di eliminazione, fra l'altro, degli squilibri di settore e di territorio.

Sinteticamente si può dire:

1) il reddito nazionale è aumentato del 5,7 per cento nel 1966, del 5,9 per cento nel 1967, del 5,7 per cento nel 1968 (s'intende sempre in termini reali): il presupposto generale del programma è stato quindi raggiunto e perfino superato;

2) nei vari settori economici il programma prevedeva un aumento del reddito del 2,85 per cento annuo per l'agricoltura

(mentre si è avuto un incremento medio dello 0,50 per cento), del 7 per cento annuo per l'industria (si è avuto invece un aumento dell'8 per cento), del 4,15 per cento annuo per i servizi (si è invece avuto un aumento del 5,93 per cento), del 3,65 per cento annuo per la pubblica Amministrazione (si è avuto invece un aumento del 2,70 per cento). È vero che sforzi sono stati fatti con investimenti nei settori e nelle zone depresse, ma è indubbio che il traguardo dell'eliminazione degli squilibri nel campo economico e, troppe volte, anche nel campo sociale, e più precisamente della sicurezza sociale, non solo è ancora molto lontano, ma talvolta si è addirittura aggravato. È problema che deve far riflettere la classe politica certamente, ma tutte le classi sociali che proprio dal permanere di tali squilibri potrebbero vedere compromesse in periodo non lungo tutte le prospettive di sviluppo della società italiana.

IV) Anche per l'occupazione, pur presentando ancora il problema gravi aspetti particolarmente per l'inserimento dei giovani (che giustamente reclamano, dopo l'istruzione obbligatoria o dopo una qualificazione professionale o culturale, la certezza di un posto di lavoro), tuttavia, l'espansione economica (pur in presenza di ammodernamenti tecnologici che sempre riducono il rapporto di occupati in relazione alla maggior produzione) ha consentito negli ultimi due anni 1967-68 una maggiore occupazione di circa 650 mila persone. L'esigenza di interventi particolarmente nelle zone del Meridione e depresse in genere e nel settore agricolo specialmente (anche perchè questo settore opera su tutto il territorio nazionale) balza evidente anche in tema di occupazione in genere, perchè proprio il disordinato esodo da tali zone e dall'agricoltura rende difficile e precaria sempre più la soluzione del problema: con l'elevamento delle condizioni di vita in tali zone e nell'agricoltura, anche la riduzione della popolazione agricola diventerebbe fisiologica e quindi graduale.

### PROBLEMA DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

È indubbio che non è immaginabile una programmazione — politica, poi, come è la nostra — senza che anzitutto il settore pubblico (dallo Stato al parastato) coordini tutta la sua finanza, dal reperimento dei mezzi alla loro erogazione, in corrispondenza delle finalità programmatiche. È certamente una esigenza di tutti, ma particolarmente un dovere della pubblica Amministrazione centrale e locale. Del resto, le maggiori critiche sono venute alla nostra programmazione proprio dalla mancanza in concreto di un coordinamento della pubblica finanza. L'autonomia degli enti locali o degli enti previdenziali e assistenziali, e tanto più quella delle aziende autonome dello Stato, può bene, e direi anche meglio, svilupparsi accettando e realizzando opportuni coordinamenti nel campo della pubblica finanza con l'azione dello Stato.

Uno degli elementi più vistosi che deve muovere tutti a cercare una soluzione nell'interesse di tutti, è il crescente indebitamento pubblico che si copre in definitiva con ingenti emissioni di titoli a reddito fisso. Quando si pensa che alla fine del 1968 si aveva:

1) un disavanzo complessivo del bilancio dello Stato di lire 8.087 miliardi;

2) un disavanzo degli enti locali di circa lire 7.000 miliardi;

3) un disavanzo complessivo degli enti previdenziali e assistenziali di oltre 1.000 miliardi;

4) un disavanzo finanziario complessivo delle aziende autonome dello Stato di circa lire 1.300 miliardi;

5) che esiste tutta una serie di oneri latenti (che alla fine cadranno sullo Stato) e impliciti nello squilibrio, strutturale ormai, tra entrate e uscite degli enti locali, previdenziali e assistenziali; ai quali vanno aggiunti oneri non coperti, come quelli delle gestioni ammassi, delle varie garanzie offerte dallo Stato a crediti di privati e di

enti pubblici (e i cui fondi sono certo inadeguatamente finanziati);

6) che, come giustamente osserva la Corte dei conti, lo sviluppo degli enti pubblici istituzionali, ai quali è stata man mano commessa la realizzazione di fini considerati di interesse dello Stato e che hanno una finanza di dimensioni tali da raggiungere quelle pur rilevanti di quella statale ed è in gran parte alimentata da mezzi direttamente provenienti dal bilancio dello Stato, rende necessario che la politica di gestione di tali enti si riconduca, soprattutto per quanto incide sul bilancio dello Stato, ad un coordinato contesto di scelte ispirato al principio dell'unità della finanza pubblica (dalla relazione della Corte dei conti);

7) che in molti enti pubblici di erogazione si va facendo strada la prassi di assumere oneri superiori ai mezzi disponibili, nella convinzione che per il raggiungimento dei fini istituzionali a siffatti oneri farà successivamente fronte il legislatore statale.

Considerato quanto sopra, che deve certamente far meditare sì il Governo ma soprattutto il Parlamento e tutte le sue forze politiche (egualmente responsabili davanti alla minaccia di eccessivi indebitamenti che avanza), io credo di poter concordare con quanto suggeriva nella sua relazione al bilancio di previsione 1969 il senatore Formica, che diceva « l'azione statale riguardo alla programmazione è molteplice ma presenta un notevole, direi prevalente rilievo finanziario. La materia finanziaria dovrebbe perciò entrare a far parte di un conto previsionale finanziario quinquennale da inserire nello stesso quadro programmatico ».

### RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI SULLA STRUTTURA DEL BILANCIO

La Corte dei conti, come già nel passato, ha confermato alcune critiche alla riforma del bilancio disposta con la legge 62 del 1964, e soprattutto l'esigenza « di adeguare la struttura del bilancio delle sue attuali funzioni e segnatamente ai fini della realizzazione degli obiettivi del programma economi-

co », Ma credo che si vada manifestando sempre più l'esigenza di omogeneizzazione fra bilancio dello Stato, programmazione quinquennale e relazione generale sulla situazione economica del Paese. Purtroppo le stesse rielaborazioni dei dati sotto l'aspetto funzionale ed economico sono compiute con criteri non univoci, e, comunque, è difficile realizzare aggregati che siano comparabili per l'inevitabile eterogeneità, anche temporale, dei dati elementari. La legge Curti ha infatti sostituito alla tradizionale classificazione patrimoniale e aziendalistica una classificazione economica e funzionale, ma detta legge si limita ad enunciare la nuova classificazione senza precisarne il contenuto. Da ciò discende, da un lato, un'ampia discrezionalità del Governo nella concreta applicazione della riforma, e, dall'altro, la possibilità di progressivi adeguamenti in relazione all'esperienza concreta.

Occorre, quindi, anche arrivare a definire univocamente le classificazioni funzionale ed economica previste nella legge del 1964, rendendo omogenei i relativi aggregati fra gli strumenti indicati (bilancio, programmazione e relazione economica).

Altre esigenze sono poste dalla Corte dei conti:

1) la necessità di completare la classificazione funzionale ed economica con una classificazione temporale, allo scopo di evidenziare, per le spese pluriennali ormai sempre più rilevanti, la corrispondenza fra spesa e mezzi di copertura, evitando elusioni all'articolo 81 della Costituzione. È noto che, a fine 1968, gli oneri impegnati per gli anni futuri ammontano a lire 6.765 miliardi;

2) la necessità di ripristinare la distinzione fra spese ordinarie e straordinarie ai fini di una esatta applicazione dell'articolo 36 della legge di contabilità dello Stato; è noto come nella classificazione di spese correnti possono ed effettivamente esistono spese che hanno natura di spese in conto capitale e per le quali le leggi di bilancio concedono apposite deroghe per il mantenimento in conto residuo fino a cinque anni.

#### ALTRI RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI

I rilievi in genere mossi dalla Corte dei conti, oltre quelli specifici su ricordati, sono i seguenti:

- 1) incompleta documentazione delle spese;
- 2) erronea imputazione di pagamenti;
- 3) prelievi da parte dei funzionari delegati di somme in misura eccedente il fabbisogno immediato;
- 4) inesatta applicazione della normativa vigente in materia di trattamento di missione e trasferimento per i dipendenti statali;
- 5) inesatta applicazione delle disposizioni relative all'imposta generale sull'entrata.

Ma la Corte dei conti ha altresì rilevato quanto segue:

1) il ritardo verificatosi nella presentazione del rendiconto avvenuto da parte del Governo il 21 luglio 1969, lasciando troppo poco tempo alla Corte dei conti per la sua revisione;

2) la tardiva approvazione delle note di variazione che, come ho rilevato in sede di relazione ai relativi disegni di legge di cui sono stato relatore a suo tempo, non sempre è imputabile a colpa del Governo ma molto spesso anche a circostanze che impediscono di fatto al Parlamento di approvarle almeno prima della scadenza dell'esercizio;

3) il ritardo nella prestazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati;

4) la tendenza — anche se in molte circostanze giustificata — ad abbandonare nella stipula dei contratti il sistema dell'asta pubblica, preferendo il ricorso alla licitazione privata o alla trattativa privata sia pure nell'ambito della legge di contabilità dello Stato;

5) la tendenza all'utilizzazione di personale estraneo alla pubblica amministrazione;

6) in relazione al contenuto delle « rubriche » di spesa, ve ne sono di quelle per taluni Ministeri nelle quali qualche capito-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lo risulta gestito da più Direzioni generali, in contrasto con i criteri dettati dalla legge n. 62 del 1964;

7) come ancora ci siano troppe gestioni fuori bilancio in contrasto al principio dell'unità del bilancio;

8) la necessità di completare la liquidazione di enti superflui secondo le direttive dello stesso programma quinquennale.

Nel 1968 sono stati soppressi tre enti e complessivamente, dal 1957, sono stati liquidati 81 enti.

9) Anche il principio dell'annualità del bilancio non trova sempre (almeno nello spirito, anche se formalmente rispettato) piena applicazione: la Corte dei conti menziona al riguardo le spese ripartite, gli oneri differiti, gli oneri latenti (che nascono in un eser-

cizio e si assumono in altri successivi) e i fondi globali che, stanziati in un esercizio, possono slittare in quello successivo a mente della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

### GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLO STATO

Come è noto, la Corte dei conti esercita sul conto del patrimonio soltanto un controllo per gli aspetti finanziari. Il conto del patrimonio registra, da un lato, la consistenza iniziale del patrimonio e, dall'altro, le variazioni subite dal patrimonio stesso in dipendenza della gestione del bilancio. Ora la consistenza patrimoniale alla chiusura dell'esercizio 1968 si riassume come segue:

Attività .....	L. 12.416.482.752.730
Passività .....	» 18.883.596.208.139
<hr/>	
con una eccedenza passiva di .....	L. 6.467.113.455.409
che, di fronte a quella accertata alla chiusura dell'esercizio 1967 in ...	» 5.133.433.305.330
<hr/>	
dimostra un peggioramento nella situazione patrimoniale di .....	L. 1.333.680.150.079
<hr/> <hr/>	

L'indicato peggioramento è stato determinato dalle seguenti variazioni alle consistenze finanziarie e non finanziarie verificatesi durante l'esercizio 1968:

#### Attività:

Aumenti .....	L. 159.795.489.206.488
Diminuzioni .....	» 158.668.098.273.093
<hr/>	
In complesso maggiori attività per .....	L. 1.127.390.933.395
<hr/> <hr/>	

#### Passività:

Aumenti .....	L. 52.820.047.377.704
Diminuzioni .....	» 50.358.976.294.230
<hr/>	
In complesso maggiori passività per .....	L. 2.461.071.083.474
<hr/>	
Peggioramento come sopra .....	L. 1.333.680.150.079
<hr/> <hr/>	

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il peggioramento stesso corrisponde alla somma del peggioramento verificatosi nel settore finanziario del patrimonio in lire 632.977.184.406 e del peggioramento verificatosi in quello non finanziario per lire 700.702.965.673.

I singoli elementi positivi e negativi che hanno concorso a determinare il detto peggioramento, quali si desumono dal « Conto generale riassuntivo delle rendite e delle spese e degli altri aumenti e diminuzioni patrimoniali » (Sezione III del conto generale del patrimonio), si riassumono come segue:

## PARTE ATTIVA

Gestione del bilancio di competenza (entrate di bilancio depurate dai movimenti patrimoniali) .....	L.	9.283.651.443.137
Gestione dei residui di bilancio (variazioni positive per rettificazioni e più esatti accertamenti e spese imputate ai residui passivi per acquisto di beni e per estinzione di passività) .....	»	167.940.176.367
Gestione del patrimonio non finanziario:		
Aumenti nei beni immobili, mobili, eccetera .....	»	32.630.851.112
Aumenti nei beni di natura industriale .....	»	579.195.180
Aumenti nei materiali militari di terra, di mare e di aria .....	»	332.376.428.012
Aumenti nei beni destinati ai servizi dello Stato .....	»	55.635.067.565
Aumenti nel materiale scientifico ed artistico .....	»	34.322.683.042
Diminuzioni nelle passività consolidate, perpetue, eccetera .....	»	4.616.738.543
<hr/>		
Totale parte attiva .....	L.	9.911.752.582.958
Peggioramento patrimoniale .....	»	1.333.680.150.079
<hr/>		
Totale a pareggio .....	L.	11.245.432.733.037
<hr/> <hr/>		

## PARTE PASSIVA

Gestione del bilancio di competenza (spese di bilancio depurate dai movimenti patrimoniali) .....	L.	10.463.955.988.778
Gestione dei residui di bilancio (entrate imputate ai residui attivi per vendita di beni, esazione di crediti ed accensione di passività) ...	»	414.866.799
Gestione della Tesoreria (diminuzione nelle attività finanziarie per scarichi amministrativi ai tesorieri) .....	»	31.440
Gestione del patrimonio non finanziario:		
Diminuzioni nei beni immobili, mobili, ecc. ....	»	74.444.176.577
Diminuzioni nei beni di natura industriale .....	»	1.015.703.386
Diminuzioni nei materiali militari di terra, di mare e di aria .....	»	474.406.754.600
Diminuzioni nei beni destinati ai servizi dello Stato .....	»	35.575.792.814
Diminuzioni nel materiale scientifico ed artistico .....	»	124.622.297
Aumenti nelle passività consolidate, perpetue, ecc. ....	»	195.494.796.346
<hr/>		
Totale parte passiva .....	L.	11.245.432.733.037
<hr/> <hr/>		

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Situazione finanziaria.*

Le attività e le passività finanziarie (conto generale A) presentano, alla chiusura dell'esercizio 1968, le seguenti consistenze complessive:

Attività .....	L.	4.033.215.789.610
Passività .....	»	12.120.222.124.103
		<hr/>
con un'eccedenza passiva di .....	L.	8.087.006.334.493
che, di fronte a quella esistente al 31 dicembre 1967 in .....	»	7.454.029.150.087
		<hr/>
dimostra un peggioramento nella situazione finanziaria di .....	L.	632.977.184.406
		<hr/> <hr/>

Tale peggioramento è determinato dalle variazioni che le attività e le passività finanziarie hanno subito durante l'esercizio 1968 per i seguenti importi:

*Attività:*

Aumenti .....	L.	157.330.225.207.712
Diminuzioni .....	»	156.905.883.197.551
		<hr/>
Aumento netto delle attività per .....	L.	424.342.010.161

*Passività:*

Aumenti .....	L.	51.104.801.304.057
Diminuzioni .....	»	50.047.482.109.490
		<hr/>
Aumento netto delle passività per .....	»	1.057.319.194.567
		<hr/>
Peggioramento come sopra .....	L.	632.977.184.406
		<hr/> <hr/>

Per quanto concerne i riflessi dei risultati della gestione del bilancio sul conto del patrimonio si rimanda a quanto detto nella prima parte della presente relazione. Si ritiene opportuno soltanto aggiungere che il peggioramento nella situazione finanziaria, nel sopraindicato importo di lire 632 miliardi 977.184.406, trova riscontro nei risultati delle operazioni di bilancio (competenza e residui), tenuto conto dei discarichi amministrativi accordati ai tesoriери, secondo quanto è qui di seguito esposto:

Disavanzo finanziario nel conto della competenza .....	L.	720.427.542.147
Miglioramento nel conto dei residui .....	»	87.450.389.181
		<hr/>
	L.	632.977.152.966
Discarichi amministrativi .....	»	31.440
		<hr/>
Peggioramento nella situazione finanziaria come sopra .....	L.	632.977.184.406
		<hr/> <hr/>



## GESTIONI FUORI BILANCIO

Su questo importante problema la Commissione finanze e tesoro ha cominciato l'esame di un apposito disegno di legge, mentre la discussione in Aula avverrà separatamente rispetto al presente rendiconto.

Prima di concludere, devo esprimere un vivo grazie a tutti i colleghi della Commissione finanze e tesoro, che hanno seguito con interesse la discussione del rendiconto 1968, che, come giustamente è stato rilevato, è, ai fini delle funzioni di controllo del Parlamento, più importante che lo stesso bilancio di previsione. E molti interventi, ma particolarmente quelli del Presidente Martinelli che ringrazio anche per i cortesi consigli e dei senatori Fortunati e Maccarrone, hanno tra l'altro evidenziato l'esigenza di prospettare una discussione distinta e precedente del rendiconto rispetto al bilancio di previsione dell'anno seguente. È indubbio che la meccanizzazione delle scritture contabili può consentire oggi di poter approntare il rendiconto almeno entro l'aprile, a condizione s'intende che il Parlamento approvi eventuali note di variazione entro l'esercizio considerato.

Indubbiamente, una presentazione del rendiconto, ad esempio entro l'aprile alla Cor-

te dei conti ed entro maggio al Parlamento, darebbe la possibilità di approfondite indagini alla Corte dei conti, e soprattutto, offrirebbe al Parlamento l'opportunità di discutere, prima del bilancio di previsione dell'anno successivo, il rendiconto dell'esercizio scaduto, con la possibilità di utili considerazioni e valutazioni soprattutto politiche.

Forse mi sono troppo dilungato, ma la materia è di tale vastità che meriterebbe approfondimenti e considerazioni ben maggiori, perchè proprio da un accurato controllo del rendiconto possono e debbono scaturire gli elementi utili al perfezionamento del diritto oggettivo e degli strumenti attraverso i quali il Parlamento e il Paese debbono finalmente poter dire che la gestione democratica della cosa pubblica si muove in un ambito di perfetta trasparenza e legalità e di coerenza ad aspettative recepite dai programmi quinquennali per la soluzione degli annosi problemi degli squilibri di settore, di territorio, per l'elevamento, nella solidarietà, delle condizioni di vita di tutto il popolo italiano, ma soprattutto per realizzare una piena occupazione, condizione essenziale ad una vera società civile.

Invito quindi il Senato a voler approvare il disegno di legge relativo al rendiconto del 1968.

ZUGNO, *relatore*



## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

Il rendiconto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1968 è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.

ENTRATE E SPESE  
DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1968

## ART. 2.

Le entrate tributarie, extra tributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo del bilancio in . . . . .	L.	11.120.179.978.407
delle quali:		
furono versate . . . . .	L.	10.060.326.081.998
rimasero da versare . . . . .	»	450.547.016.027
	»	<u>10.510.873.098.025</u>
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	<u><u>609.306.880.382</u></u>

## ART. 3.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	11.840.607.520.554
delle quali furono pagate . . . . .	»	8.907.757.129.579
e rimasero da pagare . . . . .	L.	<u><u>2.932.850.390.975</u></u>

## ART. 4.

Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1968 risulta stabilito dal conto consuntivo come segue:

Entrate tributarie ed extra-tributarie . . . . .	L.	9.309.747.763.692
Spese correnti . . . . .	»	8.487.491.920.281
	Differenza . . . . +	L. <u><u>822.255.843.411</u></u>
Entrate complessive . . . . .	L.	11.120.179.978.407
Spese complessive . . . . .	»	11.840.607.520.554
	Differenza . . . . -	L. <u><u>720.427.542.147</u></u>

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1967  
ED ESERCIZI PRECEDENTI

## ART. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio in . . . . .	L.	1.753.527.399.374
dei quali nell'esercizio 1968:		
furono versati . . . . .	L.	883.334.382.886
rimasero da versare . . . . .	»	337.818.757.492
		<u>1.221.153.140.378</u>
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	<u>532.374.258.996</u>

## ART. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio in . . . . .	L.	5.091.831.648.159
dei quali furono pagati nel 1968 . . . . .	»	2.203.299.464.584
		<u>2.888.532.183.575</u>
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	<u>2.888.532.183.575</u>

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1968

## ART. 7.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti, dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (articolo 2) . . . . .	L.	609.306.880.382
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) . . . . .	»	532.374.258.996
Somme rimosse e non versate in Tesoreria (colonna p del riassunto generale) . . . . .	»	788.365.773.519
		<u>1.930.046.912.897</u>
Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	<u>1.930.046.912.897</u>

## ART. 8.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (articolo 3) . . . . .	L.	2.932.850.390.975
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6) . . . . .	»	2.888.532.183.575
		<u>5.821.382.574.550</u>
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	<u>5.821.382.574.550</u>

## SITUAZIONE FINANZIARIA

## ART. 9.

Il disavanzo finanziario del conto del tesoro alla fine dell'esercizio 1968 è accertato nella somma di lire 8.087.006.334.493, come risulta dai seguenti dati:

*Attivo:*

Entrate dell'esercizio finanziario 1968 . . . . . L. 11.120.179.978.407

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio finanziario 1967:

## Accertati:

al 1° gennaio 1968 . . . . . L. 1.742.681.117.786

al 31 dicembre 1968 . . . . . » 1.753.527.399.374

» 10.846.281.588

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio finanziario 1967:

## Accertati:

al 1° gennaio 1968 . . . . . L. 5.168.435.755.752

al 31 dicembre 1968 . . . . . » 5.091.831.648.159

» 76.604.107.593

Totale dell'attivo . . . . . L. 11.207.630.367.588

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1968 . . . . . » 8.087.006.334.493

Totale a pareggio del passivo . . . . . L. 19.294.636.702.081

*Passivo:*

Disavanzo finanziario al 1° gennaio 1968 . . . . . L. 7.454.029.150.087

Spese dell'esercizio finanziario 1968 . . . . . » 11.840.607.520.554

Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato . . . . . » 31.440

Totale del passivo . . . . . L. 19.294.636.702.081

## DISPOSIZIONI SPECIALI

## ART. 10.

Sono stabiliti nella somma di lire 31.440 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1968, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

## ART. 11.

È approvata l'eccedenza di impegni per lire 11.525.024.960, risultata in sede di consuntivo sul conto della competenza al capitolo n. 3241 « Somme occorrenti per la regolazione contabile delle entrate erariali riscosse dalla Regione siciliana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1968.

**AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME**  
**AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI**

ART. 12.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1968 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in . . . . . L. 13.343.421.629

delle quali:

furono versate . . . . .	L.	12.055.825.337	
rimasero da versare . . . . .	»	389.838.268	
			» 12.445.663.605
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.		897.758.024

ART. 13.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in L. 13.343.421.629

delle quali furono pagate . . . . . » 2.136.966.833

e rimasero da pagare . . . . . L. 11.206.454.796

ART. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in L. 4.226.844.890

dei quali nell'esercizio 1968:

furono versati . . . . .	L.	3.830.219.618	
rimasero da versare . . . . .	»	4.090.925	
			» 3.834.310.543
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.		392.534.347

ART. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in L. 24.135.312.060

dei quali furono pagati nel 1968 . . . . . » 5.516.411.712

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968 . . . . . L. 18.618.900.348

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ART. 16.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968, risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 12) . . . . .	L.	897.758.024
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) . . . . .	»	392.534.347
Somme riscosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata) . . . . .	»	393.929.193
		<hr/>
Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	1.684.221.564
		<hr/> <hr/>

## ART. 17.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968, risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 13) . . . . .	L.	11.206.454.796
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15) . . . . .	»	18.618.900.348
		<hr/>
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	29.825.355.144
		<hr/> <hr/>

## ART. 18.

La situazione finanziaria dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1968, risulta come appresso:

*Attivo:*

Entrate dell'esercizio finanziario 1968 . . . . .	L.	13.343.421.629
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio finanziario 1967:		
Accertati:		
al 1° gennaio 1968 . . . . .	L.	24.144.441.735
al 31 dicembre 1968 . . . . .	»	24.135.312.060
		<hr/>
	»	9.129.675
		<hr/>
Totale dell'attivo . . . . .	L.	13.352.551.304
		<hr/> <hr/>

*Passivo:*

Spese dell'esercizio finanziario 1968 . . . . .	L.	13.343.421.629
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio finanziario 1967:		
Accertati:		
al 1° gennaio 1968 . . . . .	L.	4.235.974.565
al 31 dicembre 1968 . . . . .	»	4.226.844.890
		<hr/>
	»	9.129.675
		<hr/>
Totale del passivo . . . . .	L.	13.352.551.304
		<hr/> <hr/>

## ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE

## ART. 19.

Le entrate correnti dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1968, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto, in . . . . . L. 134.010.660

delle quali furono riscosse e versate . . . . . » 132.075.660

---

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 1.935.000

---

## ART. 20.

Le spese correnti dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1968, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in . . . . . L. 134.010.660

delle quali furono pagate . . . . . » 116.160.020

---

e rimasero da pagare . . . . . L. 17.850.640

---

## ART. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in . . . . . L. 4.800.000

dei quali nell'esercizio 1968 furono riscossi e versati . . . . . » 4.800.000

---

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968 . . . . . L. —

---

## ART. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in . . . . . L. 22.720.837

dei quali furono pagati nel 1968 . . . . . » 8.000.810

---

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968 . . . . . L. 14.720.027

---

## ART. 23.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 19) . . . . . L. 1.935.000

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21) . . . . . » —

Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata) . . . . . » —

---

Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . . . . L. 1.935.000

---



## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ART. 24.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 20) . . . . .	L.	17.850.640
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 22) . . . . .	»	14.720.027
		<hr/>
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	32.570.667
		<hr/> <hr/>

## AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

## ART. 25.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1968, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero delle finanze, in . . . . . L. 198.500.246.985

delle quali:

furono versate . . . . .	L.	187.859.482.217
rimasero da versare . . . . .	»	126.148.130
		<hr/>
	»	187.985.630.347
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	10.514.616.638
		<hr/> <hr/>

## ART. 26.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in . . . . . L. 198.500.246.985

delle quali furono pagate . . . . .	»	169.361.493.987
e rimasero da pagare . . . . .	L.	29.138.752.998
		<hr/> <hr/>

## ART. 27.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967, risultano stabiliti in . . . . . L. 28.372.781.299

dei quali nell'esercizio 1968 furono riscossi e versati . . . . .	»	2.560.968.145
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	25.811.813.154
		<hr/> <hr/>

## ART. 28.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in . . . . . L. 31.084.325.241

dei quali furono pagati nel 1968 . . . . .	»	26.936.780.810
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	4.147.544.431
		<hr/> <hr/>

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ART. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 25) . . . . .	L.	10.514.616.638
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27) . . . . .	»	25.811.813.154
Somme riscosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata) . . . . .	»	126.148.130
		<hr/>
Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	<u>36.452.577.922</u>

## ART. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 26) . . . . .	L.	29.138.752.998
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28) . . . . .	»	4.147.544.431
		<hr/>
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	<u>33.286.297.429</u>

## ART. 31.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio finanziario 1968, risulta come appresso:

*Attivo:*

Entrate dell'esercizio 1968 . . . . .	L.	<u>198.500.246.985</u>
---------------------------------------	----	------------------------

*Passivo:*

Spese dell'esercizio 1968 . . . . .	L.	<u>198.500.246.985</u>
-------------------------------------	----	------------------------

## ARCHIVI NOTARILI

## ART. 32.

E' approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1968, nelle risultanze seguenti:

Entrate . . . . .	L.	10.462.870.911
Spese . . . . .	»	9.044.712.394
		<hr/>
Avanzo . . . . .	L.	<u>1.418.158.517</u>

## AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

## ART. 33.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio medesimo risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . . . L. 25.201.348.483

delle quali:

furono versate . . . . .	L.	18.384.299.269	
rimasero da versare . . . . .	»	1.141	
		<u>                    </u>	» 18.384.300.410

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 6.817.048.073

## ART. 34.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in . . . . . L. 25.201.348.483  
delle quali furono pagate . . . . . » 23.806.112.615

e rimasero da pagare . . . . . L. 1.395.235.868

## ART. 35.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in . . . . . L. 1.551.414.678

dei quali nell'esercizio 1968:

furono versati . . . . .	L.	1.515.583.226	
rimasero da versare . . . . .	»	286.610	
		<u>                    </u>	» 1.515.869.836

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968 . . . . . L. 35.544.842

## ART. 36.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in . . . . . L. 3.068.085.454  
dei quali furono pagati nel 1968 . . . . . » 2.595.933.234

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968 . . . . . L. 472.152.220

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ART. 37.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 33) . . . . .	L.	6.817.048.073
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35) . . . . .	»	35.544.842
Somme riscosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata) . . . . .	»	287.751
Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	<u>6.852.880.666</u>

## ART. 38.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 34) . . . . .	L.	1.395.235.868
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 36) . . . . .	»	472.152.220
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	<u>1.867.388.088</u>

## ART. 39.

Il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il Culto alla fine dell'esercizio 1968, è accertato nella somma di lire 1.604.249.641,30, come risulta dai seguenti dati:

*Attivo:*

Saldo attivo al 1° gennaio 1968 . . . . .	L.	1.588.399.804,30
Entrate dell'esercizio finanziario 1968 . . . . .	»	25.201.348.483,—

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1967:

Accertati:

al 1° gennaio 1968 . . . . .	L.	1.549.271.196
al 31 dicembre 1968 . . . . .	»	1.551.414.678
	»	<u>2.143.482,—</u>

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1967:

Accertati:

al 1° gennaio 1968 . . . . .	L.	3.081.791.809
al 31 dicembre 1968 . . . . .	»	3.068.085.454
	»	<u>13.706.355,—</u>
	L.	<u>26.805.598.124,30</u>

*Passivo:*

Spese dell'esercizio finanziario 1968 . . . . .	L.	25.201.348.483,—
Saldo attivo al 31 dicembre 1968 . . . . .	»	1.604.249.641,30
Totale a pareggio dell'attivo . . . . .	L.	<u>26.805.598.124,30</u>

## FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA DI ROMA

## ART. 40.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio 1968, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . . L. 598.519.859

delle quali:

furono versate . . . . .	L.	461.538.304	
rimasero da versare . . . . .	»	2.384	
			» 461.540.688

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 136.979.171

## ART. 41.

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1968, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in . . L. 598.519.859  
delle quali furono pagate . . . . . » 388.770.023

e rimasero da pagare . . . . . L. 209.749.836

## ART. 42.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in . . . . . L. 33.655.824  
dei quali nell'esercizio 1968:

furono versati . . . . .	L.	33.276.346	
rimasero da versare . . . . .	»	29.092	
			» 33.305.438

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968 . . . . . L. 350.386

## ART. 43.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in . . . . . L. 156.244.903  
dei quali furono pagati nel 1968 . . . . . » 111.819.969

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968 . . . . . L. 44.424.934

## ART. 44.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 40) . . . . .	L.	136.979.171
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42) . . . . .	»	350.386
Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata) . . . . .	»	31.476

Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . . L. 137.361.033

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ART. 45.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 41) . . . . .	L.	209.749.836
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 43) . . . . .	»	44.424.934
		<hr/>
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	254.174.770
		<hr/> <hr/>

## ART. 46.

Il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1968, è accertato nella somma di lire 12.647.333,58, come risulta dai seguenti dati:

*Attivo:*

Saldo attivo al 1° gennaio 1968 . . . . .	L.	12.895.917,58
Entrate dell'esercizio finanziario 1968 . . . . .	»	598.519.859,—

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio finanziario 1967:

## Accertati:

al 1° gennaio 1968 . . . . .	L.	156.563.783
al 31 dicembre 1968 . . . . .	»	156.244.903
		<hr/>
	»	318.880,—

Totale dell'attivo . . . . .	L.	611.734.656,58
		<hr/> <hr/>

*Passivo:*

Spese dell'esercizio finanziario 1968 . . . . .	L.	598.519.859,—
---	----	---------------

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1967:

## Accertati:

al 1° gennaio 1968 . . . . .	L.	34.223.288
al 31 dicembre 1968 . . . . .	»	33.655.824
		<hr/>
	»	567.464,—

	L.	599.087.323,—
--	----	---------------

Saldo attivo al 31 dicembre 1968 . . . . .	»	12.647.333,58
		<hr/>

Totale a pareggio dell'attivo . . . . .	L.	611.734.656,58
		<hr/> <hr/>

## PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

## ART. 47.

Le entrate correnti ed in conto capitale dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1968, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . . . L. 447.581.155

delle quali:

furono versate . . . . .	L.	412.745.411	
rimasero da versare . . . . .	»	13.676.194	
			» 426.421.605

e rimasero da riscuotere . . . . .	L.		<u>21.159.550</u>
------------------------------------	----	--	-------------------

## ART. 48.

Le spese correnti ed in conto capitale dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite, dal conto consuntivo, in . . . . . L. 447.581.155  
delle quali furono pagate . . . . . » 346.910.882

e rimasero da pagare . . . . .	L.		<u>100.670.273</u>
--------------------------------	----	--	--------------------

## ART. 49.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . . L. 4.885.908  
dei quali nell'esercizio 1968:

furono versati . . . . .	L.	2.163.309	
rimasero da versare . . . . .	»	541.925	
			» 2.705.234

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.		<u>2.180.674</u>
--	----	--	------------------

## ART. 50.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . . L. 138.701.341  
dei quali furono pagati nel 1968 . . . . . » 99.722.382

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.		<u>38.978.959</u>
--	----	--	-------------------

## ART. 51.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968, risultano stabiliti, dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (articolo 47) . . . . .	L.		21.159.550
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49) . . . . .	»		2.180.674
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna p del riepilogo dell'entrata) . . . . .	»		14.218.119

Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.		<u>37.558.343</u>
--	----	--	-------------------

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ART. 52.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968, risultano stabiliti, dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (articolo 48) . . . . .	L.	100.670.273
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 50) . . . . .	»	38.978.959
		<hr/>
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	<u>139.649.232</u>

## ART. 53.

Il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, alla fine dell'esercizio 1968, è accertato nella somma di lire 37.591.202,88, come risulta dai seguenti dati:

*Attivo:*

Saldo attivo al 1° gennaio 1968 . . . . .	L.	37.588.802,88
Entrate dell'esercizio finanziario 1968 . . . . .	»	447.581.155,—
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1967:		
Accertati:		
al 1° gennaio 1968 . . . . .	L.	140.504.530
al 31 dicembre 1968 . . . . .	»	138.701.341
		<hr/>
	»	1.803.189,—
		<hr/>
Totale dell'attivo . . . . .	L.	<u>486.973.146,88</u>

*Passivo:*

Spese dell'esercizio finanziario 1968 . . . . .	L.	447.581.155,—
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1967:		
Accertati:		
al 1° gennaio 1968 . . . . .	L.	6.686.697
al 31 dicembre 1968 . . . . .	»	4.885.908
		<hr/>
	»	1.800.789,—
		<hr/>
Saldo attivo al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	449.381.944,—
	»	37.591.202,88
		<hr/>
Totale e pareggio dell'attivo . . . . .	L.	<u>486.973.146,88</u>

## AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

## ART. 54.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, in

delle quali furono riscosse e versate . . . . .	»	252.864.252.105
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	66.796.099.794



## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ART. 55.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in . . . . . L. 319.660.351.899  
 delle quali furono pagate . . . . . » 99.286.014.239

---

è rimasero da pagare . . . . . L. 220.374.337.660

---

## ART. 56.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in . . . . . L. 319.739.787.600  
 dei quali nell'esercizio 1968 furono riscossi e versati . . . . . » 19.978.074.870

---

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968 . . . . . L. 299.761.712.730

---

## ART. 57.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in . . . . . L. 463.491.511.656  
 dei quali furono pagati nel 1968 . . . . . » 173.455.208.667

---

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968 . . . . . L. 290.036.302.989

---

## ART. 58.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 54) . . . . . L. 66.796.099.794  
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 56) . . . . . » 299.761.712.730  
 Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata) . . . . . —

---

Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . . . . L. 366.557.812.524

---

## ART. 59.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1968 (articolo 55) . . . . . L. 220.374.337.660  
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 57) . . . . . » 290.036.302.989

---

Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . . . . L. 510.410.640.649

---

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

## ART. 60.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1968 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario predetto, in . . . . . L.

delle quali furono riscosse e versate . . . . .	»	514.053.225.253
		349.143.995.356
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	164.909.229.897

## ART. 61.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio 1968, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in delle quali furono pagate . . . . . »

	L.	514.053.225.253
	»	358.777.769.312
e rimasero da pagare . . . . .	L.	155.275.455.941

## ART. 62.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in . . . . . L.

dei quali nell'esercizio 1968 furono riscossi e versati . . . . .	»	273.781.418.779
		92.821.814.257
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	180.959.604.522

## ART. 63.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in . . . . . L.

dei quali nell'esercizio 1968 furono pagati . . . . .	»	209.419.092.267
		143.099.501.786
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	66.319.590.481

## ART. 64.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (articolo 60) . . . . .	L.	164.909.229.897
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 62) . . . . .	»	180.959.604.522
Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	345.868.834.419

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ART. 65.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (articolo 61) . . . . .	L.	155.275.455.941
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 63) . . . . .	»	66.319.590.481
		<hr/>
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	221.595.046.422
		<hr/> <hr/>

## AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

## ART. 66.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dello esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio predetto in . . . . .

	L.	155.374.174.814
delle quali furono riscosse e versate . . . . .	»	144.329.713.293
		<hr/>
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	11.044.461.521
		<hr/> <hr/>

## ART. 67.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in . . . . .

	L.	155.374.174.814
delle quali furono pagate . . . . .	»	74.906.221.974
		<hr/>
e rimasero da pagare . . . . .	L.	80.467.952.840
		<hr/> <hr/>

## ART. 68.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in . . . . .

	L.	41.826.015.922
dei quali nell'esercizio 1968:		
furono versati . . . . .	L.	22.529.363.616
rimasero da versare . . . . .	»	15.840.000.000
		<hr/>
	»	38.369.363.616
		<hr/>
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	3.456.652.306
		<hr/> <hr/>

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ART. 69.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in . . . . .	L.	124.043.801.261
dei quali nell'esercizio 1968 furono pagati . . . . .	»	74.745.034.948
<hr/>		
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	49.298.766.313
<hr/> <hr/>		

## ART. 70.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1968, risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (articolo 66) . . . . .	L.	11.044.461.524
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 68) . . . . .	»	3.456.652.306
Somme riscosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata) . . . . .	»	15.840.000.000
<hr/>		
Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	30.341.113.827
<hr/> <hr/>		

## ART. 71.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (articolo 67) . . . . .	L.	80.467.952.840
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 69) . . . . .	»	49.298.766.313
<hr/>		
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	129.766.719.153
<hr/> <hr/>		

## AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

## ART. 72.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1968, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'esercizio predetto, in . . . . .	L.	2.345.239.100.031
delle quali furono riscosse e versate . . . . .	»	1.912.699.905.281
<hr/>		
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	432.539.194.750
<hr/> <hr/>		

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ART. 73.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome accertate nell'esercizio finanziario 1968, risultano stabilite in . . . . . L. 2.345.239.100.031  
 delle quali furono pagate . . . . . » 1.971.404.489.125

e rimasero da pagare . . . . . L. 373.834.610.906

## ART. 74.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio finanziario 1968, risulta così stabilito:

Entrate (escluse le gestioni speciali ed autonome) . . . . . L. 1.003.349.270.948  
 Entrate delle gestioni speciali e autonome . . . . . » 1.341.889.829.083

L. 2.345.239.100.031

Spese (escluse le gestioni speciali ed autonome) . . . . . L. 1.003.349.270.948  
 Spese delle gestioni speciali ed autonome . . . . . » 1.341.889.829.083

L. 2.345.239.100.031

## ART. 75.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in . . . . . L. 615.145.444.542  
 dei quali nell'esercizio 1968 furono riscossi e versati . . . . . » 465.657.541.483

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968 . . . . . L. 149.487.903.059

## ART. 76.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 risultano stabiliti in . . . . . L. 564.442.992.449  
 dei quali nell'esercizio 1968 furono pagati . . . . . » 262.303.920.885

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968 . . . . . L. 302.139.071.564

## ART. 77.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (articolo 72) . . . . . L. 432.539.194.750

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 75) . . . . . » 149.487.903.059

Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . . . . L. 582.027.097.809

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ART. 78.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (articolo 73) . . . . .	L.	373.834.610.906
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 76) . . . . .	»	302.139.071.564
		<hr/>
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	675.973.682.470
		<hr/> <hr/>